



INVALIDITÀ E DISABILI

(GUIDA PRATICA)

riceviamo e volentieri pubblichiamo

FAST FerroVie Piemonte e Valle d'Aosta

Via Sacchi, 45 - 10125 Torino

Tel. 0115097310/0116653849 – Fax 0115087000/0116652007 – Tel. FS 95923849 – Fax FS 95922007

E-mail piemonte@fastferrovie.it





DISABILI: COSA C'E' DA SAPERE

Indice

<u>I diritti degli invalidi</u>	pag. 1
<u>Come richiedere lo stato di invalidità</u>	pag. 1
<u>L'accompagnamento</u>	pag. 2
<u>Come si richiede l'accompagnamento?</u>	pag. 2
<u>Tipologie di invalidità</u>	pag. 4
<u>Categorie di disabilità</u>	pag. 7
<u>Le prestazioni economiche</u>	pag. 19
<u>Tipologie</u>	pag. 19
<u>Tabella riassuntiva dei benefici ottenibili</u>	pag. 19
<u>Tabella prestazioni economiche 2010</u>	pag. 20
<u>Indennità per particolari malattie</u>	pag. 21
<u>Esenzione pagamento dei ticket</u>	pag. 21
<u>Come si ottengono</u>	pag. 22
<u>Le agevolazioni economiche</u>	pag. 23
<u>Irpef</u>	pag. 23
<u>Iva</u>	pag. 23
<u>Bollo auto</u>	pag. 24
<u>Deduzioni e detrazioni per l'assistenza alle persone non autosufficienti</u>	pag. 23
<u>Badanti</u>	pag. 23
<u>Colf</u>	pag. 23
<u>Agevolazioni telefoniche</u>	pag. 26
<u>Le prestazioni sanitarie</u>	pag. 27
<u>Assistenza domiciliare</u>	pag. 27
<u>Ausili sanitari</u>	pag. 29

Riabilitazione	pag. 30
Cure all'estero	pag. 31
Lavoro	pag. 33
Permessi e congedi retribuiti	pag. 33
Congedo straordinario per assistenza ai figli portatori di handicap grave	pag. 33
Permesso per i primi 3 anni di vita del disabile	pag. 34
Permesso dai 3 anni fino ai 18 anni di vita del disabile	pag. 36
Permesso dopo il raggiungimento della maggiore età del disabile	pag. 37
Agevolazioni sul lavoro	pag. 38
Collocamento obbligatorio	pag. 38
Sede di lavoro	pag. 39
Agevolazione per ausili tecnici	pag. 39
Formazione professionale disabili	pag. 40
Sportello assistenza ciechi e ipovedenti	pag. 40
Collocamento mirato	pag. 40
Legge 845/1978	pag. 43
Mantenimento del lavoro per invalidità successiva all'assunzione	pag. 45
Trasporti	pag. 46
Automobile	pag. 46
Quali sono i benefici	pag. 46
Chi sono i beneficiari	pag. 47
Come fare per richiedere il contrassegno	pag. 47
Come fare per richiedere le agevolazioni per i parcheggi	pag. 47
Autobus	pag. 48
Abbonamento	pag. 48
Tramibus Abile a chiamata	pag. 50
Servizio Amico Bus	pag. 50
Programma integrato per la mobilità	pag. 51
Metropolitana	pag. 52
Abbonamento	pag. 52
Servizio a prenotazione	pag. 55
Treno	pag. 55

Le sale Blu	pag. 55
La carta blu	pag. 57
Altre agevolazioni	pag. 58
Aereo	pag. 58
L'accoglienza in aeroporto	pag. 58
L'assistenza a bordo	pag. 60
Le barriere architettoniche	pag. 63
Edifici pubblici	pag. 63
Edifici privati	pag. 67
Agevolazioni economiche	pag. 67
Muoversi facilmente in casa	pag. 67
Come fare per ottenere i benefici	pag. 66
Votare senza ostacoli	pag. 68
Il diritto all'Istruzione	pag. 71
Agevolazioni per i portatori di handicap	pag. 71
Asili Nido	pag. 71
Scuole materne	pag. 72
Scuole elementari	pag. 72
Scuole medie	pag. 73
Scuole superiori	pag. 73
Università	pag. 74
Iscrizione di un bambino portatore di handicap a scuola	pag. 74
Tasse scolastiche	pag. 75
Gite scolastiche	pag. 76
L'insegnante di sostegno	pag. 76
Altre figure di assistenza nella scuola	pag. 78
Gruppo di lavoro per l'handicap	pag. 79
Valutazione del rendimento scolastico	pag. 80
E se il disabile è ricoverato temporaneamente in ospedale?	pag. 81
Il trasporto scolastico	pag. 82
L'Unione Europea e l'istruzione per i disabili	pag. 83
Progetti di formazione professionale	pag. 83

<u>La Regione Lazio e l'handicap</u>	pag. 85
<u>Informazioni utili dal Comune di Roma</u>	pag. 86
<u>Ici</u>	pag. 86
<u>Tarsu</u>	pag. 87
<u>Progetto “Insieme si può” Interventi a favore di anziani non autosufficienti</u>	pag. 89
<u>Chi può accedere</u>	pag. 90
<u>Come accedere</u>	pag. 90
<u>Valore del beneficio</u>	pag. 91
<u>La domanda</u>	pag. 92
<u>Le graduatorie</u>	pag. 92
<u>Controlli</u>	pag. 93
<u>Modalità di attestazione della non sufficienza</u>	pag. 93
<u>Modalità di erogazione del contributo</u>	pag. 93
<u>Associazioni culturali per i disabili a Roma</u>	pag. 95
<u>L'Ausilioteca</u>	pag. 95
<u>A.A. Disabili Roma 2000</u>	pag. 95
<u>Le Leggi di riferimento</u>	pag. 96
<u>Disabilità</u>	pag. 96
<u>Istruzione</u>	pag. 96
<u>Formazione professionale</u>	pag. 97
<u>Prestazioni assistenziali ed economiche</u>	pag. 97
<u>Barriere architettoniche</u>	pag. 99

I DIRITTI DEGLI INVALIDI

Lo Stato italiano sancisce, con l'articolo 38 della Costituzione e con la Legge 102 del 3 agosto 2009, il supporto economico e assistenziale per tutti quei cittadini che, a causa delle loro condizioni psicofisiche, si trovino in una situazione di svantaggio.

COME RICHIEDERE LO STATO DI INVALIDITÀ

Dal 1 Gennaio 2010 la **domanda** di invalidità può essere **presentate solo in via telematica** (anche tramite i Patronati, le Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati) e la competenza non è più delle ASL, ma dell'INPS.



- Il cittadino, per presentare la domanda telematicamente, deve essere **munito di PIN** che potrà essere richiesto:
 - direttamente sul sito dell'Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria)
 - in alternativa, al Contact Center INPS (803164) ¹
- Una volta ottenuto il PIN **si collega al sito internet “www.inps.it”** e inserendo questo accede alla procedura di presentazione telematica della domanda.
- Alla domanda deve essere abbinato il numero del certificato telematico. Dalla data di trasmissione del certificato medico il cittadino ha trenta giorni di tempo per presentare la domanda.
- Per ottenere il certificato medico il cittadino deve recarsi dal medico certificatore. La certificazione medica può essere compilata dal medico tramite un modello reperibile sul sito internet dell'istituto www.inps.it ed inviata online. Il medico, dopo l'invio telematico

¹ *I cittadini ai quali non può essere rilasciato il PIN attraverso le modalità sopradescritte perché l'Istituto non dispone dei dati anagrafici, devono richiederlo direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un documento d'identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.
Per i minori non ancora in possesso del documento d'identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.*

del certificato, consegna al cittadino la stampa firmata, che dovrà essere esibita all'atto della visita, e la ricevuta di trasmissione con il numero di certificato. L'elenco dei medici certificatori accreditati è pubblicato sul sito.

- Completata l'acquisizione, la domanda viene trasmessa telematicamente all'INPS. La procedura rilascia una ricevuta che può essere stampata.

L'ACCOMPAGNO: per chi è previsto

L'indennità di accompagnamento, prevista dalla legge 11.2.1980, n. 18, è la provvidenza economica riconosciuta dallo Stato, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 38 della Costituzione, a favore dei cittadini la cui situazione di invalidità, per minorazioni o menomazioni, fisiche o psichiche, sia tale per cui necessitano di un'assistenza continua; in particolare, perché non sono in grado di deambulare senza l'assistenza continua di una persona oppure perché non sono in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Tale provvidenza ha la natura giuridica di contributo forfetario per il rimborso delle spese conseguenti al fatto oggettivo della situazione di invalidità e non è pertanto assimilabile ad alcuna forma di reddito; conseguentemente è esente da imposte. Essa è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare.



Come si richiede l'accompagnamento?



Secondo quanto previsto dal Regolamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici, la modalità di presentazione della domanda deve percorrere il seguente iter:

- la domanda va **presentata** su apposito modello alla competente Commissione Medica **presso la ASL di competenza** territoriale, **allegando la certificazione medica** comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e **con**

L'espressa attestazione che il richiedente è "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita";

- la domanda **va sottoscritta** dal richiedente stesso, cioè l'invalido, oppure dal suo legale rappresentante (uno dei genitori, se si tratta di minore; il tutore o il curatore, se si tratta di persona interdetta o inabilitata) oppure ancora da altra persona che rappresenti il richiedente in forza di specifica procura, generale o speciale, ad agire in suo nome e per suo conto.

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la Commissione Medica deve **fissare la data della visita medica**. Se tale termine trascorre inutilmente il richiedente può presentare una diffida a provvedere all'Assessorato alla Sanità della Regione territorialmente competente che è tenuto a fissare la visita entro i nove mesi dalla data di presentazione della domanda, termine entro il quale deve comunque concludersi l'intero procedimento relativo all'accertamento sanitario.

In sede di accertamento sanitario l'interessato può farsi assistere da proprio medico di fiducia. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'interessato trasmettendo allo stesso il verbale di accertamento sanitario; se viene riconosciuta un'invalidità che dà diritto alla corresponsione di provvidenze economiche da parte dello Stato, per esempio l'indennità di accompagnamento, detto verbale viene altresì trasmesso direttamente dalla Commissione Medica all'ente competente - la Regione o altro ente da questa delegato - per istruire la procedura di pagamento della provvidenza.



 **N.B.** L'indennità di accompagnamento è legata al fatto che la persona non sia in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita senza assistenza. Questo, in linea generale, non esclude la possibilità di avere la patente speciale che verrà rilasciata anche in presenza di ridotte capacità motorie purché sufficienti a garantire la sicurezza

della guida per sé e per gli altri. Inoltre la stessa indennità di accompagnamento non costringe la persona ad avere sempre un assistente al suo fianco ma dovrebbe rendere necessaria la presenza per lo svolgimento di quegli atti quotidiani che egli non è in grado di compiere da solo.

E' ormai opinione consolidata che l'inabilità al lavoro non preclude la possibilità di svolgere attività lavorativa a determinate condizioni e con specifici ausili!

TIPOLOGIE DI INVALIDITA'

Tutte le prestazioni assistenziali ed economiche, sono legate allo status d'invalido. In Italia gli invalidi sono classificati secondo la causa invalidante che, in alcuni casi, determina delle differenziazioni nelle prestazioni assistenziali ed economiche.

Le categorie sono le seguenti:


1. Invalidi civili (Legge 66/62; Legge 381/70; Legge 382/70; Legge 118/71).
2. Invalidi di guerra (D.P.R. 915/78).
3. Invalidi per servizio (D.P.R. 915/78).
4. Invalidi del lavoro (D.P.R. 1124/64).

NOTA: In appendice 1 vengono riportate tutte le categorie d'invalidità

Invalidi civili

Rientrano in questa categoria tutti gli invalidi civili, compresi ciechi e sordomuti, purché abbiano contratto la loro invalidità per cause civili.

Si considerano mutilati e invalidi civili tutti quei cittadini che sono affetti da minoranze congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi coloro che sono affetti da disabilità psichica.



Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi anche i soggetti ultra sessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Invalidi di guerra

Vengono considerati invalidi di guerra, secondo il D.P.R. 915/78, tutti coloro che, prestando servizio per lo Stato, sono rimasti vittime di eventi bellici con un'invalidità riconosciuta dall'ottava alla prima categoria.



L'accertamento dell'invalidità spetta alla Segreteria delle Commissioni Mediche ASL. Questa ha il compito di trasmettere alla Commissione Medica Periferica tutta la documentazione del caso. Il verbale di visita convalidato dalla Commissione viene trasmesso, insieme all'attestato di invalidità, direttamente all'interessato o al Patronato che lo assiste. Se la decisione della Commissione non dovesse avere esito positivo, il richiedente può effettuare ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica al Ministero del Tesoro.

Invalidi per servizio



Vengono considerati invalidi per servizio, secondo il D.P.R. 915/78, tutti i lavoratori dipendenti pubblici che a causa di un infortunio o di una malattia, riconducibile al lavoro svolto durante il servizio, siano rimasti invalidi con un'invalidità riconosciuta dall'ottava alla prima categoria. L'invalidità di servizio viene accertata presso la Commissione Medica Periferica.

4. Invalidi del lavoro



Si considerano invalidi del lavoro, secondo il D.P.R. 1124/64, tutti quei cittadini dipendenti di aziende private ai quali, a causa di un infortunio o di una malattia riconducibile all'attività lavorativa, viene riconosciuta un'invalidità superiore al 20%. Il riconoscimento dell'invalidità del lavoro è demandato all'INAIL (www.inail.it), della provincia in cui è avvenuto l'infortunio.

CATEGORIE DI DISABILITA'

Prima categoria:

- Perdita di quattro arti fino al limite della perdita delle due mani e di due piedi insieme.
- Perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
- Perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
- Perdita di due arti, inferiore e superiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
- Perdita totale di una mano e dei due piedi.
- Perdita totale di una mano e di un piede.
- Disarticolazione di un'anca, anchilosi completa della stessa se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
- Disarticolazione di un braccio o amputazione dello stesso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
- Amputazione di coscia o gamba a qualsiasi altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
- Perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone residuo protesizzabile ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
- Perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
- Perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
- Perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
- Perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o no uno dei due pollici.
- Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e di tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca, tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione, tali da costringere a speciale masticazione.
- Anchilosi temporomandibolare completa e permanente.

- Immobilità completa e permanente del capo in flessione o in estensione oppure la rigidità totale o permanente del rachide con notevole incurvamento.
- Alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto di determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
- Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o statobronchiectasico e cuore polmonare grave.
- Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronaria ecg. Accertata.
- Aneurismi di grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
- Tumori maligni a rapida diffusione.
- Fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
- Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
- Diabete mellito e diabete insipido, entrambi di notevole gravità.
- Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione, complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodiliaco protratto nel tempo.
- Castrazione e perdita pressoché totale del rene.
- Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
- Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale e da determinare incapacità a lavoro proficuo.
- Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
- Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
- Esiti di laringectomia totale.

- Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- Alterazioni organiche e irreparabili di ambi gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 e 3/50 della normale.
- Alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbia prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale.

Seconda categoria:

- Distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e di tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tale da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione, o la favella oppure da apportare evidenti deformità nonostante la protesi.
- Anchilosi temporomandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
- Artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbiano menomato gravemente la funzione di due o più arti.
- Perdita di un braccio o di un avambraccio sopra il terzo inferiore.
- Perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.
- Perdita di una coscia a qualunque altezza.
- Amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
- Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
- Affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
- Lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
- Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado.
- Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
- Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
- Aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.

- Affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
- Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
- Perdita della lingua.
- Lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
- Affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
- Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
- Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della normale.
- Castrazione o perdita pressochè totale del pene.
- Paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

Terza categoria:

- Perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
- Perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
- Perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
- Perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
- Perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
- Amputazione tarso- metatarsica dei due piedi.
- Anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
- Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
- Perdita o i disturbi gravi della favella./l'epilessia con manifestazioni frequenti.
- Alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
- L'epilessia con manifestazioni frequenti.

Quarta categoria:

- Anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
- Perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di esse.
- Perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
- Perdita totale di un pollice e di due indici.
- Perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita tra le due mani esclusi gli indici e gli altri pollici.
- Perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita tra le due mani che non siano i pollici.
- Perdita di una gamba al terzo inferiore.
- Lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformati, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto.
- Malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
- Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
- Epilessia ammenochè per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascrivere a categorie superiori.
- Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti)
- Paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
- Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
- Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita a concham.
- Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).
- Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
- Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva bilaterale tra 4/50 e 1/10 della normale.
- Alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
- Alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
- Alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto

forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occuparne una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Quinta categoria:

- Anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
- Perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
- Perdita totale di ambo i pollici.
- Perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
- Perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
- Perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
- Perdita della falange ungueale di dieci o nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
- Perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale mediotarsica o la sotto astragalica.
- Perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.
- Tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
- Esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.
- Malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
- Arteriosclerosi diffusa e manifesta.
- Aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
- Nefriti o le nefrosi croniche.
- Diabete mellito o insipido di media gravità.
- L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
- Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm. Accertata con esame audiometrico.

- Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
- Diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
- Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della normale./le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della
 - normale.
 - Perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
 - Alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Sesta categoria:

- Cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
- Anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
- Perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
- Perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
- Perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
- Perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
- Perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
- Perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

- Perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
- Amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
- Perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
- Perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
- Perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
- Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.
- Morbo di basedow che per la sua entità non sia da ascrivere a categoria superiore.
- Nefrectomia con integrità del rene superstite.
- Psico-nevrosi di media entità.
- Nevriti ed i loro esiti permanenti.
- Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
- Diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
- Alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

Settima categoria:

- Cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenochè per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
- Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
- Perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.
- Perdita totale dei due indici.
- Perdita totale di un pollice.
- Perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.

- Perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
- Perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
- Perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
- Perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
- Perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
- Perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
- Perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
- Perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
- Anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
- Anchilosi in estensione del ginocchio.
- Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
- Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
- Nevrosi cardiaca grave e persistente.
- Varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
- Emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
- Laparocele voluminoso.
- Gastroduodenite cronica.
- Esiti di resezione gastrica.
- Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
- Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
- Isteronevrosi di media gravità.
- Perdita totale dei due padiglioni auricolari.

- Diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata
- con esame audiometrico.
- Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
- Alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
- Alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto
- forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

Ottava categoria:

- Esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
- Perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore.
- Parodontosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
- Perdita della falange ungueale dei due pollici.
- Perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.
- Perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
- Perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
- Perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
- Perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
- Perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
- Perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto e sei.

- Perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
- Anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
- Accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
- Bronchite cronica.
- Esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
- Esiti di empiema non tubercolare.
- Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).
- Gastrite cronica.
- Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
- Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
- Emorroidi voluminose procidenti.
- Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
- Cistite cronica.
- Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
- Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
- Ernie viscerali non contenibili.
- Emicastrazione.
- Perdita totale di un padiglione auricolare.
- Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
- Diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata
 - con esame audiometrico.
- 32. Otite media purulenta cronica semplice.
- 33. Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
- Alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

- Dacriocistite purulenta cronica.
- Congiuntiviti manifestamente croniche.
- Cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagofalmo).

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE



TIPOLOGIE

Secondo quanto previsto dalla Legge 104 del 1992, aggiornata secondo le successive modifiche introdotte dalla Legge 53/00, D.Lgs 151/01 e Art. 24 della *Legge 183/10*, le prestazioni economiche possono essere continuative, temporanee oppure una tantum. Le prestazioni continuative sono erogate dalle Regioni per gli invalidi civili; dal Ministero del Tesoro per gli invalidi di guerra e di servizio; dall'INAIL o altri enti previdenziali per gli invalidi del lavoro. Le prestazioni economiche di carattere straordinario o temporaneo sono erogate dagli enti locali.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI BENEFICI OTTENIBILI IN SEGUITO AL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA'

Fascia di età	Percentuale minima di invalidità	Benefici ottenibili
Tutti	33,33% o difficoltà permanenti a svolgere le funzione proprie dell'età	* Status di invalido * Protesi ed ausili
Minori	con difficoltà permanenti a svolgere le funzione proprie dell'età	Indennità mensile di frequenza
18-55	46%	Collocamento obbligatorio
18-65	0,51	Congedo per cure
Tutti	67%	Esenzione ticket
18-65	0,74	Assegno mensile
18-65	100%	Pensione inabilità
Tutti	Soggetti: * con impossibilità a deambulare senza accompagnatore oppure * con impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana	Indennità di accompagnamento

TABELLA PRESTAZIONI ECONOMICHE 2010

Prestazioni economiche riservate agli invalidi civili - Anno 2010

INTERVENTI ECONOMICI	CONDIZIONI
<u>PENSIONE DI INVALIDITÀ</u> Importo mensile €256,67 13 mensilità	* Invalidità al 100% * Redditi personali non superiori a € 15154,24 * Incompatibile con indennità di accompagnamento
LEGGE 118/71 art. 12/17 – LEGGE 33/80 art. 14 – D.LEGGE 509 del 23/11/1988 art. 9	
<u>ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA</u> Importo mensile €256,67 13 mensilità	* Età compresa tra 18 e 65 anni * Invalidità dal 74% al 99% * Non usufruire di altre pensioni erogate dall'INPS o da altri Enti allo stesso titolo * Redditi personali non superiori a € 4408,95
LEGGE 298/90 art.1	
<u>INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA¹</u> Importo mensile €256,67 mensilità 12	* Età massima 18 anni * Frequenza continuativa nei centri specializzati nel trattamento terapeutico e riabilitativo * Frequenza di scuole di ogni ordine e grado o centri di formazione professionale * Redditi personali non superiori a € 4408,95
LEGGE 18/80 – LEGGE 33/80 art. 14 – D.lg. 509 del 23/11/1988 art. 9 – D.M. 05/02/92	
<u>INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO²</u> Importo mensile €480,47 12 mensilità	* Invalidità al 100% * Non deambulante * Non in grado di compiere atti della vita quotidiana * No limiti di età * No limiti di reddito * Anzianità contributiva superiore a 10 anni
LEGGE 18/80 – D.lg. 508/88 – LEGGE 392/84	

¹ L'indennità di frequenza sostituisce, di fatto, la preesistente assistenza istituita a favore dei minori non deambulanti, prevista dalla legge 118/71 (LEGGE 412/91 art. 12 comma 3). In caso di invalidità civile totale, nei minori di anni 18, il limite del reddito personale potrebbe essere quello più favorevole di euro 12.796,09 (per l'anno 2001). L'assegno di frequenza è erogato limitatamente ai mesi del ciclo scolastico.

Dal 2001 l'erogazione delle provvidenze economiche è eseguito dall'INPS, che provvede al pagamento mediante rate mensili anticipate (D.lg. 112/98 e D.M. del 27/10/98).

² La Cassazione ha stabilito che il diritto all'assegno di accompagnamento spetta alle persone in trattamento chemioterapico in regime di day hospital. L'assegno mensile spetta anche agli studenti con età superiore ai 18 anni purché si dimostri la frequenza scolastica (Corte di Cassazione con sentenza 203 del 10/01/02).

Indennità per particolari malattie

Inoltre, per i lavoratori affetti da talassemia intermedia, talassemia major, drepanocitosi e talassodepranocitosi, se in possesso dei requisiti sotto elencati, è prevista per 12 mensilità la corresponsione di un assegno mensile di importo pari a €460,97:

- Invalidità al 100%
- Non deambulare
- Non in grado di compiere atti della vita quotidiana.
- No limiti di età
- No limiti di reddito
- Anzianità contributiva superiore a 10 anni
- Almeno 35 anni di età



Esenzione dal pagamento del ticket

Le disposizioni nazionali prevedono l'esonero totale dal pagamento dei ticket per le seguenti categorie:

1. Invalidi di guerra con pensione vitalizia con invalidità compresa dalla prima alla quinta categoria.
2. Invalidi per servizio con invalidità compresa dalla seconda alla quinta categoria.
3. Grandi invalidi del lavoro o affetti da malattie professionali.
4. Invalidi civili con età inferiore ai 65 anni e con un'invalidità compresa tra il 67% e il 99%.
5. Sordomuti.
6. Ciechi.

Categorie escluse dal pagamento del ticket solo per la patologia invalidante:

1. Invalidi di guerra con invalidità compresa tra la sesta e l'ottava categoria.
2. Invalidi per servizio con invalidità compresa tra la sesta e l'ottava categoria.
3. Invalidi del lavoro.

Come si ottengono?

È necessario presentare la domanda di riconoscimento dello stato invalidante, secondo le modalità precedentemente elencate (vedi *categorie e tipologie di invalidità*). La commissione ASL dopo avere effettuato la visita, redige il verbale nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale. Il verbale viene inviato, completo di documentazione, alla Commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per il territorio. La commissione si pronuncia entro 60 giorni, qualora non condivida il giudizio espresso dalla ASL, può sottoporre il richiedente a visita diretta.

Terminata la procedura di accertamento sanitario, verrà inviata al richiedente una lettera raccomandata comprendente il verbale della visita e il grado di invalidità riconosciuto.

Dopo aver accertato l'esistenza delle altre condizioni previste per Legge, viene emanato il provvedimento di concessione, inviato alla sede dell'Ente previdenziale territoriale competente che provvede al pagamento dei benefici economici.



LE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

IRPEF



Nell'ambito delle agevolazioni fiscali per le persone disabili, sono state previste alcune detrazioni applicabili all'Irpef. In particolare:

- per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spetta una speciale detrazione dall'Irpef pari a 774,69 Euro, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo del genitore (*Finanziaria 2002*);
- per i veicoli, è prevista la possibilità di detrarre il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto;
- per i sussidi tecnici e informatici, è prevista la possibilità di detrarre il 19% della spesa sostenuta;
- per le spese sanitarie, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica;

IVA

Per le persone disabili sono previste riduzioni dell'aliquota IVA sull'acquisto di alcuni beni.

In particolare:

- IVA agevolata al 4% per l'acquisto dell'autovettura;
- IVA agevolata al 4% per l'acquisto di protesi;
- IVA agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici;



Come fare?

Per fruire dell'agevolazione il disabile deve presentare al venditore la seguente documentazione:

- Prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dal quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio.
- Certificato, rilasciato dalla ASL competente, attestante l'esistenza di un'invalidità funzionale di carattere permanente.

BOLLO AUTO



Tra le agevolazioni fiscali previste per le persone disabili, diverse riguardano le automobili.

La legge prevede l'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto per i veicoli destinati al trasporto dei cittadini disabili. L'esenzione riguarda le autovetture, gli autoveicoli e i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici, e le motocarrozze, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc (per i veicoli a benzina) e fino a 2800 cc (per i veicoli diesel). L'esenzione spetta al disabile o all'intestatario del veicolo (se il disabile è fiscalmente a suo carico) ed è concessa per un solo veicolo. La targa dell'auto dovrà essere indicata al momento della presentazione della domanda.

La domanda

Il disabile deve presentare richiesta di esenzione all'Ufficio Tributi all'Ufficio delle Entrate (ove questo sia già istituito), oppure all'Ufficio Tributi della Regione (anche tramite raccomandata a.r.). I documenti da allegare variano a seconda della tipologia di esenzione.

La domanda di esenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione.. Una volta riconosciuta per il primo anno, l'esenzione dal pagamento del bollo auto prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e a inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio (Ufficio Tributi della Regione o Agenzia delle Entrate) a cui era stata richiesta l'esenzione.



N.B. Non è necessario esporre sul parabrezza alcun avviso circa il diritto di esenzione dal bollo!

DEDUZIONI E DETRAZIONI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI



Badanti

Si può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno, sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti.

La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa (si può usufruire di tale detrazione se il reddito complessivo non supera 40.000 euro).

Va precisato che, diversamente da altre spese sanitarie o per l'acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità, questa detrazione può essere operata, oltre che dal diretto interessato o dai familiari cui sia fiscalmente a carico, anche dagli altri familiari civilmente obbligati come definiti dal Codice Civile e cioè: il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle.

Colf



Il Legislatore (Legge 342/2000, art. 30) ha tentato di supportare le famiglie che si avvalgono di addetti ai servizi domestici. Onde evitare elusioni fiscali e contributive, l'agevolazione viene concessa solo nel caso in cui le colf siano regolarmente assunte. Viene riconosciuta una deduzione dal reddito (indipendentemente dall'ammontare di quest'ultimo) fino a 1549,37 euro. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell'operatore (non si può dedurre alcuna quota della retribuzione finale corrisposta al collaboratore, ma solo quei versamenti che

ogni datore di lavoro è tenuto a versare agli istituti previdenziali al momento della retribuzione).

La deduzione spetta al diretto interessato o al familiare che ce l'abbia a carico fiscale, e si può sommare alla detrazione prevista per la badante (e viceversa).

AGEVOLAZIONI TELEFONICHE

Le persone in particolari condizioni di disagio economico e sociale possono avere una riduzione del 50% del canone mensile di abbonamento al **servizio telefonico delle abilitazioni private** (categoria B), con la possibilità di rivolgersi a qualsiasi gestore. Per il requisito di carattere economico il nucleo familiare non deve superare un livello di reddito pari a 6.713,93€ Il requisito di carattere sociale prevede nuclei familiari al cui interno vi è un percettore di pensione di invalidità civile, di pensione sociale, di un anziano al di sopra dei 75 anni d'età o con il capofamiglia disoccupato.



Agli invalidi, in seguito alla perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché ai non vedenti, viene riconosciuta una specifica esenzione dal pagamento della **tassa di concessione governativa per la telefonia mobile**. Questo perché si individua nel cellulare un utile strumento di comunicazione e di soccorso per persone con tali disabilità. Per ottenere questa esenzione occorre presentare uno specifico certificato, rilasciato da uno specialista della ASL di appartenenza, al concessionario del servizio alla stipulazione del contratto di abbonamento.



LE PRESTAZIONI SANITARIE

ASSISTENZA DOMICILIARE



L'assistenza domiciliare è un tipo di servizio erogato direttamente a casa dell'utente, che comprende prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali. Essa è caratterizzata da differenti livelli che dipendono dalle specifiche necessità dell'invalido. Descrivendo tali livelli è possibile capire con facilità che tipo di interventi essa preveda. I familiari o coloro che si fanno carico dell'assistenza ad una persona disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza possono usufruire di un assegno di cura, un contributo economico erogato dalla Regione in conformità a precise condizioni di reddito familiare e del grado di non autosufficienza dell'assistito.

Primo livello:

A chi è rivolto: **persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione**, che richiedono interventi di sostegno psico-sociale e di cura della persona.

Prevede:

- fornitura dei pasti,
- riassetto della casa,
- lavaggio della biancheria,
- igiene personale,
- aiuto per pagare le bollette.

Secondo livello:

A chi è rivolto: **persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera**, che richiedono prestazioni infermieristiche, riabilitative, mediche o specialistiche.

Prevede:

- erogazione di interventi di natura sanitaria.

Terzo livello:

Questo livello riguarda le **situazioni più complesse**, nelle quali vengono affrontate le situazioni più difficili, quelle **che richiedono l'ADI** (Assistenza Domiciliare Integrata). Qui il servizio di assistenza medica è coordinato con quello socio - assistenziale, trattandosi di conseguenza di una fusione vera e propria dei primi due livelli.

Come si richiede

È necessario recarsi presso il Centro Assistenza Domiciliare presso il proprio Distretto Sanitario e presentare la seguente documentazione:

1. Tessera di iscrizione al servizio sanitario.
2. Eventuale tessera per l'esenzione del ticket.
3. Eventuale certificazione sanitaria preesistente.
4. La richiesta di assistenza domiciliare fatta dal proprio medico curante.
5. Modulo di richiesta (è disponibile presso il CAD del proprio Distretto Sanitario).

Chi valuta il diritto all'assistenza domiciliare?



L'UVG (Unità Valutativa Geriatrica) è il gruppo di specialisti designato a valutare le richieste di assistenza domiciliare che stabilisce e segue l'intervento da adottare. Ogni componente della UVG valuta le condizioni del potenziale utente, individualmente e collegialmente. Con la valutazione collegiale si stabilisce se il paziente può usufruire del servizio e quali prestazioni devono essere fornite (primo, secondo o terzo livello); si stabilisce la durata dell'intervento e l'intervallo di tempo necessario per una nuova valutazione di controllo generale, cosicché si possa determinare in quale misura gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti.

AUSILI SANITARI

Per i disabili gravi con patologie che necessitano di ausili sanitari in modo continuativo (pannolini, cateteri, garze, sedie a rotelle, protesi, etc.) le ASL di diverse Regioni mettono a disposizione dell'invalido sia materiale fornito gratuitamente, sia contributi per l'acquisto.



Come si richiedono?

Per ottenere ausili, ortesi e protesi (fra cui carrozzine, materassi antidecubito, ausili tecnici per la respirazione, etc.) si devono compilare gli appositi modelli "fornitura dispositivi" rilasciati dalla ASL di appartenenza, ai quali vanno allegati:

1. Autocertificazione di residenza o copia di un documento di riconoscimento.
2. Prescrizione dello specialista di struttura pubblica contenente diagnosi, indicazione del presidio necessario (con codice di riferimento), programma terapeutico (nel quale si descrivono i tempi d'impiego del presidio e le modalità di controllo).
3. Se trattasi di persona intrasportabile la prescrizione può essere compilata dal medico di base.
4. Fotocopia del verbale di invalidità civile o protocollo della domanda di Invalidità Civile per accompagnamento.
5. Preventivo della farmacia o sanitaria convenzionata con la Regione.

Collaudo

Il collaudo è l'ultima fase del procedimento di concessione degli ausili. L'assistito viene quindi invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile non è deambulante la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Attenzione: nel caso in cui l'assistito non si presenti alla verifica può incorrere in sanzioni fissate dalla Regione. Il collaudo viene eseguito dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa verificando la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito; il termine massimo per questa operazione è 20 giorni dalla data di consegna, dopo di che il collaudo si intende effettuato e la relativa fattura deve essere posta in pagamento nei tempi e nei modi prestabiliti.

Tempi di rinnovo

Il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 impone dei tempi minimi per poter ottenere la fornitura di un dispositivo successiva a quella precedente. Va ricordato, ancora una volta, che tale disposizione non è applicabile ai minori di 18 anni. Inoltre, in alcuni casi, si può derogare a tale limitazione. A titolo di esempio riportiamo il periodo di tempo minimo che deve trascorrere prima di avere diritto di una nuova fornitura per alcuni dei dispositivi forniti:

- Calzature 18 mesi
- Tutore 2 anni
- Protesi tradizionale di coscia 5 anni
- Carrozzella chiudibile 5 anni
- Stampelle, carrozzelle rigide 4 anni
- Protesi acustiche 5 anni
- Macchine da scrivere braille 6 anni


RIABILITAZIONE

L'istituzione di riabilitazione eroga prestazione a tempo pieno, a carattere diurno, ambulatoriale, domiciliare, per utenti affetti da patologie che richiedono a causa della loro gravità o specificità la presa in carico globale. Le prestazioni singole o di equipe effettuate debbono essere attinenti alla definizione e alla verifica del piano di intervento personalizzato. La degenza massima, a tempo pieno o semiresidenziale, è fissata dal piano di intervento personalizzato.

Cosa fare?


Hanno diritto a queste prestazioni tutti i disabili che presentino presso il Servizio Sociale della propria ASL di appartenenza:

1. Un certificato medico specializzato.
2. Un'autorizzazione della ASL stessa.



Compiti e adempimenti burocratici della struttura

La struttura di riabilitazione è tenuta ad erogare, di norma con trattamenti interdisciplinari, prestazioni finalizzate sia al massimo recupero funzionale sia al suo stabilizzarsi. Se la persona in trattamento è in età evolutiva o giovane adulto, le prestazioni riabilitative devono essere integrate da interventi pedagogico-didattici e di formazione professionale, come previsto dalla L. 118/71.



Le strutture di riabilitazione sono tenute ad adempiere ai seguenti compiti burocratici:

1. La compilazione e la conservazione di cartelle cliniche per ogni assistito.
2. Garanzia di riservatezza.
3. Il programma individualizzato di intervento riabilitativo.

Garanzie per gli assistiti

È garantito a tutti gli assistiti l'accesso all'iscrizione scolastica, la frequenza di corsi di formazione professionale e la possibilità di trasporto dal domicilio alle strutture o dalle strutture alla scuola (a carico degli Enti locali).

CURE ALL'ESTERO

Il DPCM (Decreto del presidente del consiglio dei ministri) nella Gazzetta Ufficiale del 23/05/01 ha regolamentato il concorso delle spese di soggiorno sostenute per le cure dei disabili in centri all'estero di elevata specializzazione.



In cosa consiste?

Il concorso alle spese per le cure all'estero, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, riguarda le spese di cura sostenute dai disabili in situazione di gravità, che necessitano di cure, solo nel caso in cui, suddette cure, non possano essere erogate adeguatamente e tempestivamente in Italia.

Come si richiede?

La domanda, da presentare entro tre mesi dall'effettuazione della spesa sostenuta, deve essere indirizzata alla ASL di appartenenza e deve contenere tutta la documentazione relativa a:

1. Autorizzazione a recarsi all'estero (modello E112, disponibile presso la ASL di appartenenza).
2. Fatture debitamente quietanzate.
3. Ricevute per il soggiorno.
4. Biglietti utilizzati per il trasporto.

Modalità di erogazione

La quota di rimborso viene determinata in rapporto alla situazione economica, ed è pari :

- a. Al 100%, in caso di nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 32.000 € in base ai parametri ISEE.
- b. All'80%, in caso di nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 51.650 € in base ai parametri ISEE.
- c. All'80%, solo delle spese del soggiorno, in caso di nucleo familiare con reddito superiore a 51.650 € in base ai parametri ISEE.

È possibile anche chiedere e ottenere dalla ASL la rideterminazione della quota di rimborso già riconosciuta, ed un rimborso pari al 95%, qualora le spese sostenute nel corso dello stesso anno, e rimaste a carico del richiedente, superino 1/3 dell'ISEE. È prevista la possibilità di chiedere ed ottenere acconti sulla eventuale cauzione da anticipare ai centri ospedalieri esteri e sulle spese da sostenere.



N.B. Il rimborso avviene anche nel caso non sia previsto il ricovero presso i centri specializzati per tutta la durata degli interventi autorizzati. Con il decentramento delle competenze alle Regioni e la necessità di ridurre il deficit, possono essere intervenute variazioni e restrizioni a livello locale!

LAVORO

PERMESSI E CONGEDI RETRIBUITI

Riferimenti legislativi: legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge 8 marzo 2000, n. 53; legge 23 Dicembre 2000, n. 388

Congedo straordinario per assistenza ai figli portatori di handicap grave

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 2

Tale congedo è fruibile dai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) non contemporaneamente. E' esteso al fratello o alla sorella del disabile con lui convivente unicamente se entrambi i genitori siano deceduti.



I periodi di congedo, al massimo due anni, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. La Circolare dell'INPDAP del 12 maggio 2004, n. 31 precisa che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.

Durante il periodo di congedo, i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della L. 104/92. Inoltre, è da tenere presente che in caso di malattia o maternità sopravvenute durante il periodo di congedo questo non si interrompe se sono trascorsi sessanta giorni dall'inizio della sua fruizione. Nell'ipotesi di più figli con handicap, il beneficio spetta per ognuno di essi, con i limiti indicati per i benefici della legge 104/92, previa verifica (tramite accertamento sanitario) dell'impossibilità di assistenza degli stessi usufruendo di un solo congedo straordinario.

Nel caso di part-time verticale il beneficio non è riconoscibile nei periodi per i quali non è prevista attività lavorativa.

Per fare la richiesta serve:

- Specifica domanda all'Amministrazione di appartenenza.
- Certificazione della ASL competente che attesti la gravità dell'handicap (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
- Dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Trattamento giuridico economico:

Circolare INPDAP del 10 gennaio 2002, n. 2

Tale congedo comporta la corresponsione dell'intera retribuzione con riferimento a quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, fino al limite complessivo massimo di 36.151,98€annui.

Trattamento previdenziale:

Circolare n. 11 del 12-3-2001 D.C.P.P

Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa da parte dell'ente datore di lavoro ed è utile ai fini del trattamento di quiescenza. I medesimi non sono valutabili né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR .

Permesso per i primi 3 anni di vita del disabile



Tale permesso è fruibile alternativamente tra i due genitori anche adottivi o affidatari. E' importante sottolineare che in base alla legge 8 marzo 2000, n. 53, i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso in cui la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo, a condizione però, che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.



Il diritto prevede la possibilità di:

1. prolungare il periodo di astensione facoltativa, dopo il periodo di astensione obbligatoria già previsto dalla legge di tutela della maternità, fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino;
2. o, in alternativa, fruire di un permesso giornaliero di 2 ore (da non confondere con le 2 ore di riposo per allattamento) fino al compimento dei 3

anni di vita del minore disabile, se chi ne beneficia ha un'attività lavorativa per almeno 6 ore, ridotte ad 1 nel caso di orario di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 2).

Per fare la richiesta serve:

1. Specifica domanda (specificare se per il prolungamento del congedo parentale o per il permesso giornaliero retribuito);
2. Certificazione della ASL competente che attesti la gravità dell'handicap (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4, comma 1).
3. Dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Trattamento giuridico economico:

Fino al terzo anno di vita del bambino l'assenza facoltativa è retribuita al 30% (ferma restando l'alternatività per la lavoratrice madre o per il lavoratore padre). Il congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Trattamento previdenziale:

Legge 23 aprile 1981, n. 155

Per il periodo di congedo retribuito al 30% è previsto l'accredito dei contributi figurativi. I permessi giornalieri sono coperti con contribuzione figurativa calcolata sul valore pari al 200% dell'assegno sociale.

Permesso dai 3 anni fino ai 18 anni di vita del disabile

Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 4, comma 4-bis e art. 20



Tale permesso è fruibile alternativamente tra i due genitori. I permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto (ad esempio nel caso in cui la moglie sia casalinga o disoccupata), a condizione però, che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Il diritto prevede di poter beneficiare di:

- 3 giorni di permesso mensile, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro. I 3 giorni di permesso, che possono essere fruiti anche in via continuativa, devono essere comunque utilizzati nel mese di pertinenza e non sono cumulabili;
- in alternativa, le 3 giornate possono anche essere frazionate in 6 mezze giornate.

Per fare la richiesta serve:

1. Specifica domanda (per il prolungamento del congedo parentale o per il permesso giornaliero retribuito);
2. Certificazione della ASL competente che attesti la gravità dell'handicap (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4, comma 1).
3. Dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Trattamento giuridico economico:

Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n.104, art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter.
I 3 giorni di permesso mensile vengono retribuiti per intero e computati nell'anzianità di servizio.

Trattamento previdenziale:

I permessi giornalieri retribuiti a partire dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53 sono coperti da contribuzione figurativa.

Permesso dopo il raggiungimento della maggiore età del disabile

Fruibile alternativamente tra i due genitori o parenti affidatari e affini entro in terzo grado, ancorché non conviventi con il figlio, purché l'assistenza prestata sia continua ed esclusiva (l'esclusività va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico



soggetto che presta assistenza alla persona in stato di handicap), a condizione però, che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20).

Il diritto prevede di poter beneficiare di:

1. 3 giorni di permesso mensile, a condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro. I 3 giorni di permesso, che possono essere fruiti anche in via continuativa, devono essere comunque utilizzati nel mese di pertinenza e non sono cumulabili
2. In alternativa, le 3 giornate possono anche essere frazionate in 6 mezze giornate. Tali permessi, come i congedi retribuiti di due anni, possono essere concessi anche se il secondo genitore non ne ha diritto (esempio: l'altro genitore non lavora o è un libero professionista).

Per fare la richiesta serve:

1. Specifica domanda (per il permesso orario o per il permesso giornaliero retribuito);
2. Certificazione della ASL competente che attesti la gravità dell'handicap (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4, comma 1);
3. Dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo;
4. Dichiarazione attestante che la persona non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati


Trattamento giuridico economico:

I 3 giorni di permesso mensile vengono retribuiti per intero e computati nell'anzianità di servizio.

Trattamento previdenziale:

I permessi giornalieri retribuiti a partire dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53 sono coperti da contribuzione figurativa.

AGEVOLAZIONI SUL LAVORO



Collocamento obbligatorio


Legge 12 marzo 1999, n. 68

Per garantire un'occupazione è prevista l'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio per le seguenti categorie:

- Invalidi civili in età lavorativa, che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- Sordomuti dalla nascita o dalla prima infanzia e ciechi civili assoluti o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
- Invalidi del lavoro aventi un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Inail;
- Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con quelle minorazioni previste dalle norme sulle pensioni di guerra (D.P.R. 915/78);
- Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. n. 302/90), vedove ed orfani di guerra, del lavoro o per servizio, invalidi del personale militare e della protezione civile.

Per avere diritto al collocamento obbligatorio, l'invalido, oltre al riconoscimento del grado di invalidità rilasciato dall'Ente preposto, deve iscriversi agli elenchi speciali tenuti dai Centri per l'Impiego locali. Per tale iscrizione è necessario che vengano stabilite le condizioni di disabilità.

Sede di lavoro



La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso (Legge 8 marzo 2000, n. 53 art. 19).

Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (Legge 8 marzo 2000, n. 53 art. 19).

Agevolazioni per ausili tecnici



Sono considerati sussidi tecnici e informatici quelli rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei disabili riconosciuta dall'articolo 3 della legge 104/92. Questi ausili devono facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura.

Le spese sostenute per l'acquisto dei sussidi sopra indicati sono ammesse alla detrazione Irpef del 19% per l'intero ammontare, senza però togliere la franchigia di 129.11 € Si applica, inoltre, l'aliquota Iva agevolata del 4% anziché quella ordinaria del 20%. Per fruire dell'aliquota Iva ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

1. Specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico informatico.
2. Il certificato, rilasciato dalla ASL di appartenenza, attestante l'esistenza di un'invalidità funzionale rientrante tra quelle ammesse (motoria, del linguaggio, visivo e uditivo) e il carattere permanente della stessa.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DISABILI

Il diritto alla formazione professionale dei disabili è sancito dalla Costituzione Italiana nell'articolo 38: la formazione deve essere fornita da organi o istituti preposti o integrati da parte dello Stato.

Sportello assistenza ciechi e ipovedenti



E' attivo presso la sede provinciale dell'associazione ANPVI di Roma. L'obiettivo principale è quello di assistere chi non vede o vede male nello svolgimento delle pratiche riguardanti la riabilitazione, l'organizzazione scolastica, la formazione professionale, la ricerca di lavoro e le agevolazioni tariffarie, fiscali e tributarie. L'ufficio è situato in via Emanuele Filiberto 191, scala B, interno 2. Lo sportello segue il seguente orario di apertura al pubblico è dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00). Per tutte le informazioni è possibile chiamare il numero 06/7008838.

Collocamento mirato

Secondo quanto riportato nella legge 68/99 per collocamento mirato dei disabili si intende tutta quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare le specifiche qualità in ambito lavorativo delle persone portatrici di handicap al fine di inserirle nel posto di lavoro più adatto a loro.

I principi di questa legge si applicano:

- Alle persone affette da minoranze fisiche, psichiche, sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale. L'invalidità deve essere riconosciuta superiore al 45% da apposite commissioni mediche.

- Alle persone invalide del lavoro che presentino una invalidità superiore al 33% certificata dall'INAIL. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.inail.it
- Alle persone non vedenti e sordomute.
- Alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni che vanno dalla prima all'ottava categoria.

Per potersi iscrivere è obbligatorio presentare i seguenti documenti:

1. Codice fiscale.
2. Documento di riconoscimento valido.
3. Un'autocertificazione dichiarante lo stato di disoccupazione.
4. Il documento che attesti il diritto all'iscrizione al collocamento disabili. Questo documento ha delle specifiche particolarità a seconda del tipo di inabilità.



Gli invalidi civili inoltre, devono presentare i seguenti documenti:

- Il verbale di invalidità civile rilasciato dalla ASL di appartenenza.
- Il verbale di invalidità civile rilasciato dal Ministero del Tesoro. Per informazioni è possibile visitare il sito www.tesoro.it/welcome.asp
- La sentenza del tribunale con allegato la perizia del medico legale del CTU (consulenti tecnici del giudice in materia civile).
- Il verbale di invalidità civile rilasciato dal medico provinciale.

Gli invalidi del lavoro, inoltre, devono presentare i seguenti documenti:

- Il certificato di invalidità rilasciato dall'Inail. Per informazioni è possibile visitare il sito internet www.inail.it

Gli invalidi di guerra, inoltre, devono presentare i seguenti documenti:

- Il modello 69/ter rilasciato dal Ministero del Tesoro. Per informazioni è possibile visitare il sito www.tesoro.it/welcome.asp

Gli invalidi civili di guerra, inoltre, devono presentare i seguenti documenti:

- Il modello 69/ter rilasciato dal Ministero del Tesoro. Per informazioni è possibile visitare il sito www.tesoro.it/welcome.asp

Gli invalidi di servizio, inoltre, devono presentare i seguenti documenti:

- Il modello 69/ter rilasciato dal Ministero del Tesoro. Per informazioni è possibile visitare il sito www.tesoro.it/welcome.asp

I non vedenti, inoltre, devono presentare i seguenti documenti:

- Il verbale di invalidità civile rilasciato dalla ASL in cui ci si è dichiarati ciechi.

I non udenti, inoltre, devono presentare i seguenti documenti:

- Il verbale di sordomutismo rilasciato dalla ASL di appartenenza.

Gli orfani e le vedove del lavoro, inoltre, devono presentare i seguenti documenti:

- Il certificato rilasciato dall'Inail in cui si attesta che il genitore/coniuge sia deceduto per cause di lavoro, per infortunio o per malattia professionale riconosciuta dall'Inail. Per informazioni è possibile visitare il sito internet www.inail.it

Gli orfani e le vedove di servizio, inoltre, devono presentare i seguenti documenti:

- Il decreto di concessione di pensione privilegiata per avvenuto decesso del genitore/coniuge per causa di servizio rilasciato dal Ministero del Tesoro. Per informazioni è possibile visitare il sito internet www.tesoro.it/welcome.asp

Gli orfani e le vedove equiparati del lavoro, inoltre, devono presentare i seguenti documenti:

- Il verbale rilasciato dall'Inail in cui risulti che il genitore/coniuge è invalido al 100% o dall'80% al 99% e che gode dell'assegno di incollocabilità. Per informazioni è possibile visitare il sito internet www.inail.it

Gli orfani e le vedove equiparati del servizio, inoltre, devono presentare i seguenti moduli:

- Il decreto di concessione di pensione privilegiata a vita di prima categoria rilasciato dal Ministero del Tesoro. Per informazioni è possibile visitare il sito internet www.tesoro.it/welcome.asp

Gli orfani e le vedove di guerra equiparati, inoltre, devono presentare i seguenti documenti:

- Il decreto di concessione di pensione privilegiata a vita di prima categoria rilasciato dal Ministero del Tesoro. Per informazioni è possibile visitare il sito internet www.tesoro.it/welcome.asp

I profughi italiani, inoltre, devono presentare i seguenti documenti:

- Il verbale rilasciato dalla Prefettura. La Prefettura di Roma si trova in Via Ostiense 131/L e in via IV Novembre 119/A. Per informazioni è possibile visitare il sito internet www.utgroma.it

Le vittime del dovere e di atti del terrorismo, inoltre, devono presentare i seguenti documenti:

- Il documento rilasciato dal Ministero degli Interni relativo alla concessione della speciale erogazione dovuta alle vittime del dovere e attentati terroristici e mafiosi. Per informazioni è possibile visitare il sito internet www.interno.it

 **N.B.** Tutti quelli appartenenti ad una di queste categorie, inoltre, devono:

- Essere in un'età lavorativa compresa tra i 15 e i 65 anni.
- Essere disoccupati iscritti al collocamento ordinario oppure svolgere un'attività lavorativa che assicuri un reddito annuale non superiore al minimo personale oppure devono essere iscritti alle liste regionali di mobilità.

Legge numero 845 del 1978



Lo Stato italiano, con riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, incita e favorisce la crescita professionale dei lavoratori, attraverso i corsi di formazione professionale. La formazione professionale ha lo scopo di favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Benefici e norme particolari per i disabili

Alle Regioni spetta:

1. La qualificazione professionale delle persone invalide e dei disabili, nonché tutti gli interventi che possano assicurare loro il diritto alla formazione professionale.
2. Promuovere gli interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento, o menomazioni fisico-sensoriali al fine di assicurare il completo inserimento all'interno dell'attività formativa e favorire l'integrazione sociale.
3. La formazione di coloro che risultino portatori di menomazioni fisiche o sensoriali e che non possano frequentare corsi di formazione normali.

Caratteristiche dei corsi di formazione

Le attività di formazione professionali sono articolate in uno o più cicli, ma mai più di quattro, ciascuna di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad utenti definiti per:

- Indirizzo professionale.
- Livello di conoscenze tecnico-pratiche.

Agli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali è consentita anche la frequenza di più di quattro corsi di formazione consecutivi non intervallati da attività lavorativa.

Stage e tirocini

Coloro che vogliono svolgere attività di tirocinio (periodo di formazione e di orientamento che non costituisce attività lavorativa) devono rivolgersi agli Enti promotori dei tirocini:

- Centri per l'impiego
- Sportelli specializzati

Tramite questi Enti viene compilata una scheda di adesione a cui è possibile allegare il proprio curriculum.

Primi contatti con le aziende

L'azienda che riterrà il curriculum adeguato chiamerà il candidato per un colloquio. Se il colloquio andrà a buon fine l'azienda stipulerà una convenzione nella quale viene stabilito il piano formativo e i diritti/doveri che sia il tirocinante che l'azienda devono rispettare. A questo punto viene nominato un tutor aziendale o uno nominato dall'Ente promotore a cui il tirocinante

può sempre fare riferimento.

A chi e dove rivolgersi

- Sportello tirocini del Comune di Roma: è situato in via Macedonia, 120 (vicino piazza Zama – metro A: Furio Camillo). L’orario di apertura degli sportelli informativi è il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00; inoltre è possibile telefonare al numero 06/67102195 oppure contattare l’ufficio all’email: sportello.tirocini@comune.roma.it
- Centro per l’Impiego della Provincia: a Roma il Centro per l’Impiego è situato in viale Rolando Vignali, 14. L’orario di apertura degli sportelli informativi è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il martedì e il giovedì gli sportelli sono aperti anche dalle ore 14.45 alle ore 16.45. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 06/729911 oppure inviare una e-mail all’indirizzo impiego.roma1@provincia.roma.it
- Centri di Orientamento al Lavoro: per avere informazioni sulle sedi, orari di apertura degli sportelli e numeri di telefono dei Centri di Orientamento operanti a Roma e nelle sue province è possibile visitare il sito <http://www.sirio.regione.lazio.it/>



MANTENIMENTO DEL LAVORO PER INVALIDITÀ SUCCESSIVA ALL’ASSUNZIONE

La legge 68/99 prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, devono garantire la conservazione del proprio posto di lavoro per tutti coloro che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano contratto un’invalidità per infortunio sul lavoro o malattie professionali.

L’Ente incaricato di distribuire i fondi alle aziende relativamente all’assunzione di personale portatore di handicap è l’Assessorato alla formazione professionale delle singole regioni.

TRASPORTI

Le agevolazioni per i mezzi di trasporto sono differenziate a seconda del mezzo che si utilizza.

AUTOMOBILE



Le agevolazioni per questo tipo di mezzo di trasporto sono regolate dalla legge 138 del 03/04/01 e dalla legge 104/92.

Quali sono i benefici?

1. Detrazione del 19% della spesa totale sull'acquisto di un veicolo a patto che non superi i 2000 di cilindrata e che non abbia un importo superiore a 18.075,99 € rinnovabile ogni 4 anni.
2. Autoveicoli e motoveicoli adatti in funzione delle limitazioni permanenti. Gli adattamenti devono essere registrati sulla carta di circolazione e possono riguardare carrozzeria, comandi di guida e interni dell'auto.
3. Autoveicoli anche non adatti per il trasporto dei non vedenti, sordomuti e soggetti con handicap psichico o mentale, invalidi con incapacità di deambulazione e soggetti affetti da pluriamputazioni che necessitano di accompagnamento.
4. Esenzione della tassa automobilistica comunicando alla sezione distaccata della direzione regionale delle entrate una copia della patente di guida, della carta di circolazione e del certificato di invalidità.
5. Contrassegni speciali di circolazione per invalidi per poter circolare nelle zone a traffico limitato, nelle corsie preferenziali e sostare gratuitamente nelle strisce blu e nei

parcheggi per gli invalidi.

Chi sono i beneficiari?

- Non vedenti.
- Sordomuti.
- Disabili con handicap psichico, mentale o motorio.
- Familiari che hanno a carico ai fini fiscali i disabile e hanno sostenuto la spesa per l'automobile nell'interesse dello stesso e ne sono i destinatari. Per essere fiscalmente a carico il reddito complessivo annuo del disabile al lordo degli oneri deducibili non deve superare i 2.840,51 €altrimenti le intestazioni devono essere a carico del disabile.

Come fare per richiedere il contrassegno?



I contrassegni si suddividono in tre categorie e per ognuna vi è una modulistica diversa:

Permanenti: domanda in carta semplice firmata dal richiedente, documento valido, certificato del medico legale, pagamento di 5,16 € alla cassa del municipio.

Temporanei: domanda in carta semplice firmata dal richiedente, documento valido, certificato del medico legale, marca da bollo da 11 € e pagamento di 5,16 € alla cassa del municipio.

Rinnovi: a seconda che sia permanente o temporaneo seguire la procedura sopraindicata.



Come fare per richiedere le agevolazioni per i parcheggi?

I parcheggi si dividono in due categorie e per ognuna c'è una procedura diversa:

1. Generici: domanda in carta da bollo da 11 € fotocopia del contrassegno invalidi, certificato di invalidità, pagamento di 5,16 € alla cassa del municipio.
2. Personalizzati: domanda in carta da bollo da 11 € fotocopia del contrassegno

invalidi, certificato di invalidità, pagamento di 5,16 € alla cassa del municipio, fotocopia della patente, fotocopia del libretto di circolazione.



AUTOBUS

I disabili hanno a disposizione un numero di 9 posti in tutti gli autobus adibiti al trasporto comune.

Abbonamento

E' previsto per loro un abbonamento agevolato "a contribuzione", con validità mensile, al prezzo di 4,00€ Tale abbonamento consente l'accesso anche alla metro.

Chi sono i beneficiari?

Il rilascio dell'abbonamento è riservato alle seguenti categorie di residenti a Roma:

- invalidi civili dal 67%
- invalidi del lavoro dal 67%
- invalidi con diritto di accompagnamento
- invalidi di servizio dalla 1^ alla 5^ categoria
- titolari di pensione o assegno sociale (INPS categoria AS o PS)



N.B. Gli invalidi e i mutilati di guerra dalla prima all'ottava categoria e per i decorati alla medaglia d'oro al valore militare cavalieri di Vittorio Veneto hanno diritto alla tessera di libera circolazione rilasciata dall'Atac senza alcuna contribuzione.

Dove e come acquistarlo:

E' possibile ottenerlo consegnando presso le biglietterie gestite da Atac (ad esclusione di Spagna) la seguente documentazione:

1. una foto tessera

2. fotocopia della carta di identità. Se si presenta documento di riconoscimento diverso (patente, passaporto) è necessario anche un certificato/dichiarazione sostitutiva che confermi la residenza nel Comune di Roma

3. modulo di richiesta compilato documentazione per singola categoria:

- invalidi civili sup. 2/3 : copia del verbale di visita collegiale della commissione sanitaria
- invalidi di servizio dalla 1° alla 5° categoria: copia del provvedimento con il quale l'Amministrazione competente attribuisce il trattamento privilegiato per l'invalidità contratta in servizio
- mutilati ed invalidi del lavoro: copia certificazione INAIL attestante l'invalidità del lavoro sup. al 66%
- pensionati sociali, categoria AS o PS : copia Mod. 0/bis M

Per le successive ricariche mensili della Metrebus Card, già abilitata dalle Biglietterie Atac, è possibile rivolgersi anche presso tutte le altre rivendite dotate di POS di tabaccai e giornalai.

Dove utilizzarlo:

All'interno del territorio del Comune di Roma:

- su bus, tram, filobus e sulle metro A e B
- sui bus Cotral
- sui treni regionali: Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-Giardinetti
- sui treni regionali Trenitalia 2°cl. - percorso urbano

Sono esclusi collegamenti speciali (110 Open e Archeobus)

Ricordati di....

L'abbonamento mensile integrato ridotto deve essere sempre accompagnato da documentazione idonea ad attestare il diritto alla agevolazione in caso di verifica da parte del personale preposto.

Se la tessera di abbonamento è di tipo cartaceo con banda magnetica è necessario scrivere sull'abbonamento i dati anagrafici del titolare.

Per i titolari di Metrebus Card, è bene portare sempre anche la ricevuta di pagamento per ogni



eventuale verifica relativa alla validità o alla tipologia dell'abbonamento.



Altri servizi di supporto alla mobilità degli invalidi previsti dall'Atac-Roma

1. Trambus Abile a chiamata

E' a disposizione delle persone con disabilità motorie e non vedenti gravi un servizio a chiamata con prenotazione gestito da ATAC SpA.



L'accesso gratuito al servizio deve essere autorizzato dal Dipartimento Promozione Servizi Sociali e della Salute del Comune di Roma e viene assicurato solo per spostamenti legati a motivi di studio, lavoro, terapia riabilitativa e - con limitazioni - per attività sociali svolte presso enti.

Il servizio è attivo nei giorni feriali dalle 6:30 alle 21:00.

Prenotazione del servizio a chiamata: numero verde 800 469540

La richiesta va effettuata un giorno prima della data in cui si necessita del servizio.

Dal Lunedì al Venerdì: dalle 9:00 alle 13:00, da confermare dalle 18:00 alle 21:30.

Prenotazioni via fax: 06 46954457

Prenotazioni via e-mail: co.divabile@atac.roma.it

La Domenica e i giorni festivi il servizio non viene effettuato.

2. Servizio Amicobus

Servizio di trasporto a prenotazione e chiamata per persone disabili residenti nei 121 comuni del territorio della Provincia di Roma. Le vetture utilizzate sono opportunamente attrezzate per accogliere le persone disabili, anche in carrozzina, e consentire loro di salire, viaggiare e scendere in modo agevole e sicuro.



Le persone disabili possono utilizzare il servizio per spostamenti e per itinerari con origine e destinazione in comuni diversi, compresi i trasferimenti da e per il comune capoluogo

Gli utenti accreditati e l'eventuale accompagnatore della persona disabile possono usufruire del servizio su prenotazione o chiamata dietro il pagamento di un ticket integrativo di € 5,00 a viaggio da corrispondere direttamente al gestore.

Per le prenotazioni è attivo il numero verde 800550333.

I destinatari sono le persone con grave handicap, documentato ai sensi della legge 104/92, con invalidità civile documentata non inferiore al 74%, ai sensi della legge 118/71, e coloro i quali siano affetti da cecità civile documentata non inferiore all'80%, ai sensi della legge 382/70.

Il servizio è attivo su tutto il territorio provinciale:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 24.00

Il sabato e la domenica dalle ore 15.00 alle ore 24.00

Documentazione da presentare per usufruire del servizio:

- Il modulo di domanda debitamente compilato (per chi si accredita la prima volta)

- Il modulo di conferma di accreditamento (per chi era già accreditato)

La documentazione (certificazione dell'handicap o il verbale di accertamento dell'invalidità civile o della cecità unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento) deve essere spedita via fax al numero 06/67667735.

Per ulteriori informazioni si possono contattare i numeri telefonici: 347 6757349 / 349 8077960

Per la prenotazione è necessario contattare il call center, 800 550 333, dal 2° al 5° giorno antecedente la data del servizio che verrà confermato entro le 24 ore successive alla richiesta.

3. Programma integrato per la mobilità

Dal 15 febbraio 2010, su sei linee che raggiungono la zona centrale della città, viaggiano unicamente vetture attrezzate con pedane per il trasporto dei disabili in carrozzina.




Si tratta dei collegamenti H (Bravetta/Termini) 81 (Prenestina/Prati), 85 (Appio/Centro), 90Express (Montesacro/Termini), 170 (Eur/Termini) e 490 (Tiburtina/Aurelio).

Sulle sei linee, complessivamente le vetture attrezzate in servizio sono 110 dal lunedì al venerdì; 88 il sabato e 55 la domenica. Il corretto funzionamento delle pedane viene costantemente monitorato.

Non solo linee attrezzate. Inserite nel piano Atac e in servizio già dallo scorso 18 gennaio, sei vetture M1 da 6 posti, equipaggiate per il trasporto dei cittadini in carrozzina, stazionano tutti i giorni dalle 6 alle 22 presso i capolinea strategici di Termini, piazzale della Agricoltura, piazza di Cinecittà, Ponte Mammolo, piazza Mancini e Cornelia, pronte a sostituire i bus di linea qualora si presentasse un problema con la pedana di sollevamento della carrozzina.

A tale proposito, il programma integrato di Atac per la mobilità di chi è diversamente abile, prevede l'intensificazione degli interventi di revisione e manutenzione dell'intero parco vetture con pedane per disabili (1.386 su un totale di 2.200 mezzi).

METROPOLITANA



L'[abbonamento](#) indicato per i bus è valido anche per le metro.

L'accessibilità delle linee di metropolitana è il risultato di progressivi interventi per l'adeguamento di impianti, mezzi e strutture:

- sulla linea A sono in servizio 39 treni attrezzati anche per il trasporto di disabili su sedia a ruote, dotati di avvisatore acustico di fermata e di sistema automatico di apertura/chiusura delle porte in sicurezza;
- 11 stazioni della linea A, compresa Manzoni recentemente ristrutturata, sono dotate di percorsi e mappe tattili per i disabili visivi, le restanti 15 di un codice di arresto pericolo lungo la banchina; tutti gli ascensori presenti sono dotati di pulsantiera in Braille, di annunciatore di

sintesi vocale (italiano/inglese) che informa sulle varie fasi di funzionamento e sul piano servito;

- le stazioni della linea B sono dotate di percorsi e mappe tattili, di ascensori con pulsantiera in Braille e annunciatore di sintesi vocale (italiano/inglese) che informa sulle varie fasi di funzionamento e sul piano servito, mentre sono installati impianti montascale nelle tre stazioni prive di ascensori;
- tutte le stazioni delle due linee saranno interessate da un piano per l'installazione ex novo o l'adeguamento di mappe e percorsi tattili, secondo il modello realizzato nella stazione Manzoni;
- è in corso il progetto di ristrutturazione del “nodo Termini” secondo criteri di accessibilità e sicurezza.

Stazioni metro attrezzate per l'accesso delle persone con disabilità motorie o visive:

LINEA A

Battistini	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Cornelia	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Baldo degli Ubaldi	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Valle Aurelia	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Cipro - Musei Vaticani	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Ottaviano - S. Pietro	-
Lepanto	-
Flaminio	-
Spagna	-
Barberini	-
Repubblica	-
Termini	Mappe e percorsi tattili
Vittorio Emanuele	-
Manzoni	Ascensori, mappe e percorsi tattili
S. Giovanni	-
Re di Roma	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Ponte Lungo	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Furio Camillo	Ascensori, mappe e percorsi
Colli Albani	-

Arco di travertino	-
Porta Furba - Quadraro	-
Numidio Quadrato	-
Lucio Sestio	-
Giulio Agricola	-
Subaugusta	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Cinecittà	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Anagnina	-

LINEA B

Rebibbia	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Ponte Mammolo	Ascensori, mappe e percorsi tattili
S.M. del Soccorso	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Pietralata	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Monti Tiburtini	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Quintiliani	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Tiburtina	Ascensori
Bologna	Ascensori
Policlinico	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Castro Pretorio	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Termini	Mappe e percorsi tattili in progetto
Cavour	Montascale, mappe e percorsi tattili
Circo Massimo	Montascale, mappe e percorsi tattili
Piramide	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Garbatella	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Basilica S. Paolo	Ascensori
Marconi	Ascensori
Eur Magliana	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Eur Palasport	Ascensori, mappe e percorsi tattili

Eur Fermi	Ascensori, mappe e percorsi tattili
Laurentina	Ascensori, mappe e percorsi tattili

Servizio a prenotazione

Esiste, inoltre, al momento in via sperimentale, un altro servizio per disabili e accompagnatori, diverso da quelli citati precedentemente, oggi a prenotazione, ma in futuro a chiamata, realizzato in collaborazione con il Dipartimento V del Comune di Roma (politiche sociali).

TRENO

Il servizio di assistenza di Trenitalia è rivolto:

- alle persone che si muovono su sedia a rotelle per malattia o per disabilità;
- alle persone con problemi agli arti o con difficoltà di deambulazione;
- ai non vedenti o con disabilità visive;
- ai non udenti o con disabilità uditive;
- alle persone con handicap mentale



Le Sale Blu

Il punto di riferimento per tutte le esigenze di viaggio delle persone con mobilità ridotta è costituito dalle Sale Blu, che organizzano il servizio di assistenza in un circuito di **252** stazioni abilitate.

Il servizio di assistenza è garantito 24 ore su 24 previo accordo con la Sala Blu. Occorre presentarsi in stazione 30 minuti prima della partenza del treno. In caso di rinuncia al servizio si raccomanda la disdetta alla Sala Blu almeno 4 ore prima della prevista partenza.

Le Sale Blu sono presenti in 14 stazioni principali e dispongono di servizi per prenotazione dei

posti , eventuale messa a disposizione della sedia a rotelle, guida in stazione e'accompagnamento al treno, guida fino all'uscita di stazione o ad altro treno coincidente, salita e discesa con carrelli elevatori per i clienti su sedia a rotelle, eventuale servizio gratuito, su richiesta, di portabagagli a mano (1 collo) e la distribuzione di materiale informativo.

Orario di apertura delle Sale Blu: tutti i giorni dalle 7 alle 21

Per le sedi ed indirizzi di posta elettronica delle Sale Blu consultare il sito:

<http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=316ff29892ada110VgnVCM1000003f16f90aRCRD>

Come richiedere il servizio di assistenza:

Il servizio può essere richiesto tramite telefono, internet, o recandosi di persona presso una delle sale blu.

Contatti telefonici:

Call Center Trenitalia: 199 89 20 21 – opzione 7 (Assistenza Persone a Mobilità Ridotta)

Per utenze non abilitate al 199 è disponibile anche: 06 3000 – opzione 7.

Numero Unico Nazionale 199 30 30 60 (Assistenza Persone a Mobilità Ridotta)

Il servizio va richiesto rispettando i seguenti tempi di preavviso:

- per i collegamenti tra le stazioni principali del circuito assistenza nella fascia oraria dalle 8 alle 22, telefonicamente o presso le Sale Blu 1 ora prima della partenza;
- per gli altri collegamenti tra le stazioni del circuito di assistenza il servizio va richiesto 12 ore prima della partenza;
- per tutti i tipi di collegamento richiesti tramite posta elettronica alla Sala Blu di competenza territoriale e per i viaggi internazionali il periodo utile arriva fino a 24 ore prima della partenza.



Le richieste di assistenza per viaggio internazionali possono essere inoltrate, almeno 24 ore prima della partenza:

- alla Sala Blu di riferimento delle stazioni fermata dei treni internazionali prescelti;

- alla Sala Blu di Roma Termini (via posta elettronica all'indirizzo dell'assistenza clienti disabili di Roma Termini, tel (+39) 06 4881726, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7 alle 21).



La Carta Blu

Puoi usufruire della Carta Blu se sei una persona con disabilità titolare dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge n° 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni e ai titolari di indennità di comunicazione, di cui alla Legge n° 381 del 26 maggio 1970, residenti in Italia.

La Carta viene rilasciata presso le Sale Blu e le biglietterie di Stazione. E' gratuita ed valida cinque anni (se l'invalidità è stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione di inabilità che ti è stata rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni).

La Carta ti consente di usufruire della gratuità del viaggio o del pagamento di un prezzo ridotto per l'accompagnatore, come di seguito precisato:

- nel caso di treni Espressi, Intercity ed Intercity notte ti viene rilasciato un unico biglietto al prezzo intero previsto per il treno utilizzato valido per due persone;
- nel caso di treni ES* city, ES*, ES* Fast, AV, AV Fast o di servizio in vettura letto o cuccetta, ti viene rilasciato un unico biglietto, valido anche per il tuo accompagnatore, per effettuare un viaggio di corsa semplice, il cui importo è pari alla somma dei prezzi di un biglietto base e di un cambio servizio tra i prezzi interi per treni IC e quelli per il treno di categoria superiore con cui intendi viaggiare.

Devi esibire la Carta all'atto dell'acquisto.

Devi sempre esibire al Personale di Bordo insieme al biglietto la Carta Blu ed un documento di identificazione personale, se ne sei sprovvisto vieni regolarizzato con il pagamento della differenza fra il prezzo intero e quello ridotto fruito, più una penalità di 8 euro. Nel caso di utilizzo del servizio cuccette, VL, Excelsior ed Excelsior E4, se viaggi senza un documento di

identificazione valido, vieni regolarizzato con il pagamento della differenza fra il prezzo intero e quello ridotto fruito, più una penalità di 25€

Se chiedi il rinnovo della Carta Blu contrassegnata dalla sigla "P", rilasciata in caso di invalidità dichiarata permanente, non devi presentare la documentazione attestante la titolarità all'indennità di accompagnamento.

La Carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre agevolazioni, ad eccezione della riduzione accordata ai ragazzi ed agli elettori.

Altre agevolazioni

I bambini disabili con età compresa tra i 4 e i 12 anni possono usufruire di un biglietto con una riduzione del 50%. Le persone con una capacità visiva inferiore a un decimo, in entrambi gli occhi, riconosciuti dall'apposita commissione della ASL, possono usufruire di una concessione speciale, valida per 5 anni e per i viaggi del solo accompagnatore. La concessione viene predisposta dall'Unione Italiana Ciechi e dall'Associazione Italiana Ciechi di Guerra. I grandi invalidi di guerra e per servizio, per conoscere le esatte agevolazioni previste devono informarsi presso le varie stazioni ferroviarie.



AEREO

L'assistenza in aereo è regolata da specifiche disposizioni delle compagnie aeree. È garantita assistenza ai disabili sia a terra che durante il volo.

Il regolamento Alitalia

Nel rispetto dei regolamenti internazionali per il trasporto aereo, Alitalia richiede ai passeggeri con ridotta mobilità di fornire la necessaria documentazione per l'imbarco. A costoro infatti è

richiesta la presentazione di un modulo informativo (MEDIF), che testimonia le condizioni e le necessità del singolo passeggero. Il MEDIF può essere richiesto alla Compagnia, all'Agenzia di Viaggi (è "scaricabile" anche nel sito dell'Alitalia).

Non hanno l'obbligo del nullaosta sanitario al volo da parte del proprio medico curante (devono compilare solo le pagine 1 e 3):

- Le persone che possono autonomamente salire e scendere le scale ma hanno bisogno di una sedia a ruote per raggiungere l'aeromobile o l'aerostazione (WCHR)
- Le persone che possono autonomamente camminare all'interno dell'aeromobile ma che non possono autonomamente salire o scendere da esso (WCHS)
- Le persone che necessitano della sedia a ruote in tutte le fasi dell'imbarco e sbarco e per muoversi all'interno dell'aeromobile (WCHC)
- Le persone non vedenti (BLND)
- Le persone non udenti (DEAF)
- Le persone non vedenti e non udenti (BLND/DEAF)
- Le persone in stato interessante che non sono entro le ultime 4 settimane prima della data prevista per il parto e che hanno una gravidanza senza complicazioni mediche (PREG)

Necessitano del nullaosta sanitario (il nullaosta è rappresentato dalle pagine 2 e 4 pertanto il MEDIF deve essere compilato per intero):

- Le persone che necessitano dell'ossigenoterapia a bordo (OXYG)
- Le persone che necessitano di barella a bordo (STCR)
- Le persone che per motivi fisici e/o psichici non sono in grado di badare a se stesse (MEDA)
- Le persone le cui condizioni lascino pensare che per affrontare un volo in modo sicuro abbiano assoluta necessità di una assistenza medica specialistica a bordo (MEDA)
- Le persone in stato interessante, entro le ultime 4 settimane prima della data prevista per il parto o che hanno una gravidanza con complicazioni mediche (PREG)

L'accoglienza in aeroporto

Negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, è possibile usufruire dei servizi della Sala Amica: televisori, giochi per bambini, nursery con cucina, toilette



prive di barriere architettoniche, telefoni per non udenti, poltrone speciali, giornali e riviste anche in Braille. A breve, nella Sala Amica di Roma Fiumicino, sarà dislocato personale specializzato Alitalia in grado di utilizzare il linguaggio dei segni comunemente usato in Italia dai non udenti.



L'assistenza a bordo

Sui diversi aeromobili Alitalia sono disponibili alcune poltrone lato corridoio, con il bracciolo ribaltabile, che consentono ai passeggeri disabili o con ridotta mobilità di sedersi e spostarsi più agevolmente. Su alcuni tipi di aeromobile, le toilettes sono accessibili anche per le persone disabili. È in dotazione una sedia a ruote di bordo per agevolare lo spostamento in cabina.

Per garantire sempre il miglior livello di comfort a bordo il nostro equipaggio viene sempre informato in anticipo della presenza di passeggeri con esigenze o richieste particolari. Gli assistenti di volo sono a vostra disposizione per fornirvi ogni informazione, per aiutarvi nello svolgimento di semplici mansioni come aprire una scatola, prendere una medicina, ecc.



Ci sono invece alcune mansioni che il nostro personale non è autorizzato a svolgere, ad esempio: la somministrazione di medicinali che non siano quelli presenti nella cassetta di dotazione di bordo e la somministrazione di cure mediche in genere, fatta eccezione per le pratiche di primo soccorso.

Per l'assistenza diretta nell'assunzione di cibo e bevande e la cura dell'igiene personale dei passeggeri non autosufficienti la Compagnia richiede la presenza di un accompagnatore.

Per accompagnatore, Alitalia intende una persona in grado di provvedere alle necessità personali del passeggero disabile durante tutte le fasi del viaggio (assunzione pasti, uso della toilette, ecc.).

Alitalia non fornisce direttamente il servizio di accompagnamento dei passeggeri. Pertanto è necessario segnalare le proprie condizioni in fase di prenotazione per valutare particolari esigenze.

La presenza di un accompagnatore è obbligatoria nei seguenti casi:

- passeggeri non autosufficienti;
- passeggeri che necessitano di ossigeno a bordo;

- passeggeri che necessitano di barella;
- passeggeri contemporaneamente non vedenti e non udenti.



I passeggeri che necessitano di sedia a ruote per i propri spostamenti all'interno dell'aeroporto e/o dell'aeromobile possono usufruire del servizio fornito da Alitalia, purché ne facciano richiesta al momento della prenotazione.

Il passeggero può richiedere il trasporto con sedia a ruote fino alla rampa di accesso all'aeromobile, fino all'entrata in cabina (evitando di salire le scale laddove previsto) o fino alla sua poltrona a bordo. Il passeggero può inoltre trasportare la propria sedia a ruote (elettrica o pieghevole) e imbarcarla gratuitamente al check-in come bagaglio registrato. Per maggiori informazioni contattare il proprio Agente di Viaggi o la Compagnia.

I passeggeri che necessitano di barella a bordo dovranno prenotare con almeno 48 ore di anticipo e hanno l'obbligo di viaggiare con un accompagnatore. Al costo del biglietto andrà aggiunta la tariffa piena di 3 posti in Classe Economy contro i 6 effettivamente occupati.



I cani guida per passeggeri non vedenti possono viaggiare in stiva con un apposita cuccia oppure, compatibilmente con la disponibilità di spazio, in cabina purché muniti di museruola e guinzaglio. Il trasporto dei cani guida è gratuito e non è soggetto a limiti di peso dell'animale. Il passeggero dovrà richiedere la disponibilità di spazio per il suo cane al momento della prenotazione del volo e dovrà inoltre provvedere al necessario equipaggiamento per il viaggio dell'animale (museruola, cuccia, ecc).

TRA I SERVIZI SPECIALI CHE ALITALIA ATTUALMENTE NON FORNISCE CI SONO:

- servizio ambulanza (totalmente a carico e cura del passeggero);
- medico a bordo;
- attrezzature mediche speciali.

Il Numero Dedicato messo a disposizione da Alitalia è il: 06 65649 (da Roma) oppure il 8488 65649 (resto d'Italia).


In internet, al sito www.alitalia.it/ita/viaggio/aereo/disabili_1.html è possibile scaricare e stampare il modello MEDIF.



N.B. È bene comunque ricordare che, su alcuni voli operati dalle linee aeree partner di Alitalia, potrebbero non essere disponibili alcuni servizi che invece sono normalmente forniti dalla Compagnia. Di conseguenza, è importante chiedere sempre conferma al proprio Agente di Viaggi della disponibilità del servizio facendone espressa richiesta al momento della prenotazione.

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

(DPR 503/1996)



La mobilità dei disabili riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche. Le barriere architettoniche possono essere rappresentate da elementi architettonici (parcheggi, porte, scale, corridoi), da oggetti ed arredi (lavandini, armadi, wc), da mancanza di taluni accorgimenti (corrimano, segnaletica opportuna), o da elementi che possono essere causa di infortuni (materiali sdruciolevoli, porte in vetro non evidenziate, spigoli vivi).



EDIFICI PUBBLICI (DM 236/89)

Le nuove costruzioni di edifici pubblici, (compresi quelli scolastici, prescolastici, e di interesse sociale), debbono essere senza barriere architettoniche;

1. In nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai disabili;
2. In tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni o spettacoli pubblici di nuova costruzione, devono prevedere e riservare posti per disabili non deambulanti;
3. Gli alloggi dell'edilizia economica e popolare, siti nei piani terreni, dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Marciapiedi e percorsi pedonali

- Larghezza minima m 1,50;
- Pavimentazione antisdruciolevole;
- Dislivello massimo dal piano stradale di cm 15;
- Scivolo per accedere al marciapiede: larghezza m 1,50 - pendenza max 15%.

Attraversamenti pedonali



Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.

Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.

Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.

Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.

Accessi

- Larghezza minima m 1,50;
- Zona antistante l'ingresso minimo m 1,50.

Scale e rampe

- Altezza gradini max cm 6;
- Piani antisdrucchiolevoli;
- Corrimano altezza cm 90;
- Parapetti altezza m 1.
- Scivoli o rampe;
- Pendenza max 8%;
- pianerottolo ogni m 10 di lunghezza della rampa, di m 1,50 minimo di dimensione.



Piattaforma di distribuzione

Sono i vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali dai quali sia possibile accedere ai vari ambienti con percorsi orizzontali: devono avere una superficie minima di mq 6, con il lato più corto non inferiore a m 2.

Parcheggi

- Scivoli di raccordo con i marciapiedi o passaggi pedonali;
- Larghezza della piazzola m 3 (per permettere al disabile di salire in auto con la carrozzella).

Porte



- Larghezza minima cm 85 (dimensione ottimale cm 90);
- In caso di porte successive deve essere assicurato un interspazio di m 1,50;
- Maniglie ad una altezza di cm 90 circa.

Servizi igienici pubblici

Almeno uno dei servizi igienici previsti deve essere accessibile e riconosciuto da apposito segnale sulla porta;

- Le dimensioni minime devono essere di m 1,80 x 1,80;
- Tazza w.c. ad altezza massima di cm 50;
- Lavabo ad altezza massima di cm 80;
- Corrimano orizzontali continui ad altezza massima di cm 80 e distanti dalla parete di cm 5;
- Deve essere installato un campanello elettrico.

Ascensori



In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere dotato di ascensore;

- Dimensione minima della cabina m 1,50 di lunghezza per m 1,37 di larghezza;
 - Porta scorrevole automaticamente con un'apertura di cm 90;
 - Tastiera dei piani con i numeri in rilievo o in braille;
 - Segnalazione acustica di arrivo al piano;
- Tastiera all'altezza massima di m 1,20 da terra.

Comandi elettronici di segnalazione

Tutti i comandi elettrici, (interruttori, prese, campanelli di segnalazione, ecc), devono essere ad un'altezza massima da terra di cm 90.

EDIFICI PRIVATI

Nel caso che in un condominio risieda un portatore di handicap e lo stesso, o chi ne esercita la tutela, intenda portare innovazioni alle parti comuni dello stabile atte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la mobilità, deve sottoporre all'approvazione dei condomini le innovazioni che intende apportare. Nel caso l'assemblea approvi, le spese delle innovazioni vengono suddivise tra i condomini come da regolamento. Nel caso in cui il condominio rifiuti di apportare le innovazioni o di non considerare la richiesta del disabile, fatta per iscritto, il disabile o il suo tutore può installare, a sue spese, servoscala, nonché strutture facilmente rimovibili. Può anche modificare l'ampiezza della porta d'accesso per rendere più agevole l'ingresso agli edifici, garage o ascensori (legge 13, art. 2, comma 2).



L'esecuzione di opere interne non è soggetta a concessione edilizia o autorizzazione: è sufficiente che l'interessato presenti domanda indirizzata al sindaco, indicando l'inizio dei lavori, e una relazione a firma di un professionista abilitato. Qualora, invece, vi sia una alterazione dell'aspetto esteriore o della sagoma dell'edificio è richiesta un'autorizzazione del sindaco all'esecuzione dei lavori. Se le innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio abitato dal disabile a titolo di inquilino, le innovazioni sono possibili previo autorizzazione del proprietario, le spese sono a carico del conduttore. Per le misure minime da rispettare onde rendere accessibile un appartamento, si rimanda a quanto indicato nel c.m. 236/89.

Agevolazioni economiche

I benefici economici possono essere di due tipi diversi in quanto a percentuale di spesa detraibile e in quanto a tipologia di intervento ammesso alla detrazione. E' prevista la detrazione del 19 % delle spese relative a:

1. Trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
2. Costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.

Muoversi facilmente in casa



Sono ammesse ai benefici del 36%, non solo le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi già in precedenza agevolate, ma anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3.

1. La detrazione del 36%, applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile, ad esempio, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici sia nelle singole unità immobiliari, può essere considerato intervento che determina

il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'**abbattimento delle barriere architettoniche** (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

2. Anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, rientra tra le tipologie che danno diritto alla detrazione del 36%. In tal caso, relativamente alle prestazioni di servizi dipendenti dall'appalto relativo ai lavori in questione, è applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

Come fare per ottenere i benefici?

Oltre a conservare ed esibire le fatture, ricevute o quietanze, il contribuente deve dimostrare di essere persona con handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992, oppure che lo è un familiare fiscalmente a suo carico. La normativa sull'IVA prevede poi che scontino un'aliquota agevolata (4%) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Quest'ultimo beneficio non è limitato ai soli disabili o ai loro familiari, ma può essere goduto anche da altri soggetti (es. un condominio). Il fatto che le opere in questione siano effettivamente finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche deve risultare dal contratto dalla relativa fattura. Nella fattura va citato il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.

VOTARE SENZA OSTACOLI

Legge 15/91, Legge 104/92, Legge 17/03



Agevolazioni per elettori non deambulanti

- Possono esercitare il proprio diritto di voto in altra sezione del comune, che sia ubicata in stabile esente da barriere

architettoniche, e dove sia allestita almeno una cabina elettorale accessibile

- Accessibilità alle carrozzelle.
- Lista dei candidati posti ad un' altezza tale da permettere un' agevole lettura.
- Piano di scrittura con un' altezza di circa 80 cm.
- Le sezioni così predisposte debbono essere chiaramente identificate mediante affissione di apposita segnaletica;
- Possono usufruire dei servizi di trasporto pubblico organizzati dai comuni, in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale;
- I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.



Come fare:

Per poter essere ammesso al voto, la persona disabile deve presentare:

- Il certificato elettorale.
- Un'attestazione medica rilasciata dalla propria Azienda ASL locale (es. copia del documento di riconoscimento dell'invalidità) o la patente di guida speciale,

purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Poiché la documentazione deve essere trattenuta dal seggio, può essere consegnata una fotocopia, anche non autenticata. Nel caso non si disponga di tale certificazione, oppure nell'ipotesi in cui dalla certificazione non sia possibile evincere con chiarezza che sussiste un'incapacità alla deambulazione, è possibile richiedere, senza alcun costo, una visita all'Azienda ASL di competenza, poiché, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, in ogni comune è garantita la presenza di medici autorizzati al rilascio di certificati medici di accompagnamento e di attestazioni necessarie per esercitare il diritto di voto in seggi senza barriere.



N.B. Si ricorda che per la legge n. 17/2003 i disabili permanenti possono richiedere all'Ufficio Elettorale che sulla propria tessera venga messo un simbolo che attesti la necessità di essere accompagnati. Per fare ciò è necessario compilare un modulo di domanda che si può ritirare, prestampato, presso l'Ufficio Elettorale del proprio Comune di residenza.

A questo andranno allegati: un certificato rilasciato da un medico del servizio di Igiene Pubblica della propria Azienda ASL che attesti la necessità di un accompagnatore (il certificato è gratuito); la tessera elettorale e la fotocopia della carta d'identità dell'elettore richiedente.

IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE



Con la legge 104/92 si vuole promuovere il diritto all'integrazione della persona portatrice di handicap nella scuola e nella famiglia. Si dichiara il diritto all'educazione e all'apprendimento per tutti i disabili, senza esclusioni. Viene anche garantito il diritto allo studio almeno fino al compimento del diciottesimo anno di età anche con più di una bocciatura.

L'integrazione sociale della persona portatrice di handicap deve avvenire, secondo la legge, tramite:

1. Provvedimenti che rendano realmente effettivi il diritto all'istruzione con particolare riferimento alle dotazioni didattiche, ai programmi scolastici, alle prove di valutazione e al personale qualificato per una specifica assistenza.
2. Adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali.
3. Organizzazione di attività extrascolastiche che integrino le finalità e l'azione educativa della scuola.

L'integrazione scolastica ha lo scopo di sviluppare le potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni interpersonali e nella socializzazione.

AGEVOLAZIONI PER I PORTATORI DI HANDICAP

Legge 104/92 e DM 141/99

Asili nido

1. È garantito a tutti i bambini handicappati da 0 a 3 anni l'accesso agli asili nido.



2. È compito degli Enti Locali delle Unità Sanitarie Locali rendere l'asilo nido un ambiente ospitale per il bambino portatore di handicap al fine di rendere veloce l'integrazione, il recupero e la socializzazione del bambino. Inoltre, spetta agli Enti Locali affiancare ai bambini personale specializzato. Per avere la lista completa degli asilo nido nella regione Lazio è possibile visitare il sito internet: www.eduscuola.it/archivio/scuole/asilinido_lazio.htm



Gli asili nido sono di competenza del Comune. Se si vuole iscrivere un bambino all'asilo nido è quindi necessario prendere contatto con l'amministrazione del comune in cui è situato l'asilo nido e con l'assistente sociale assegnata dal comune stesso al fine di organizzare un buon inserimento all'interno della struttura e di garantire la presenza di un insegnante di sostegno che affianchi il bambino per ogni suo specifico bisogno. Inoltre, per l'iscrizione è necessario che almeno uno dei due genitori sia residente nella città in cui è situato l'asilo nido.

Scuole materne

1. È stabilito tra un massimo di 20 alunni e un minimo di 15 per le classi che vengono composte anche da bambini disabili e che ai bambini disabili sia assegnata un'insegnante di sostegno.



2. Il numero minimo degli alunni viene ridotto a 10 per le sezioni uniche funzionanti nei comuni di montagna e nelle piccole isole.

3. le classi che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità dell'handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.



Scuole elementari

La legge 517/77 prevede l'obbligo da parte degli Enti Locali di assegnare ai bambini portatori di handicap un'insegnante di sostegno, materiali e attrezzature

speciali.

1. Le classi non potranno essere formate, di norma, da un numero di alunni superiore a 25.
2. Per le classi composte da un numero massimo di 20 alunni valgono le stesse regole della scuola materna.

Scuole medie

Viene sancito il diritto ai ragazzi disabili di assistenza da parte di un'insegnante di sostegno, in possesso di titolo di specializzazione e nel numero massimo di 6 ore settimanali, e la partecipazione a progetti sperimentali. Per quanto riguarda la formazione delle classi c'è una distinzione tra la prima classe e le classi successive.



1. Le prime classi devono essere costituite, di norma, da non più di 25 alunni e da non meno di 15 alunni. Le iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le classi parallele della stessa scuola o della sezione distaccata, senza però superare un massimo di 28 alunni per ogni classe. Le classi con alunni diversamente abili dovranno essere costituite con non più di 20 alunni solo alle condizioni previste per la scuola materna.
2. Le classi successive alla prima devono essere costituite da un minimo di 15 alunni. Se così non fosse le classi dovranno essere accorpate, sempre rispettando la divisione tra tempo normale e tempo prolungato.

Scuole superiori



Con le leggi 517/77, 270/82, 104/92, e con la sentenza della Corte Costituzionale 215/87 viene definitivamente riconosciuta la possibilità di frequenza di Istituti Superiori e Corsi Universitari da parte dei portatori d'handicap con alcune facilitazioni.

- Negli istituti superiori gli studenti portatori di handicap devono essere seguiti da un'insegnante di sostegno, che assume la con titolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe, interclasse, e dei collegi dei docenti.
- Per quanto riguarda la formazione delle classi, queste sono costituite, di norma, da non meno di 25 alunni.
- Le eventuali iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le classi dello stesso istituto senza però superare i 28 elementi per ogni classe.
- Le classi che accolgono alunni diversamente abili sono costituite con 20 alunni, a condizione che sia esplicitata e motivata la necessità della riduzione numerica in rapporto alle esigenze formative dell'alunno e il progetto articolato di integrazione definitiva espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe e dall'insegnante di sostegno.

Università

Secondo quanto stabilito dalla legge 104/92 le Università devono:

1. Garantire agli studenti portatori di handicap la programmazione di interventi adeguati ai bisogni e alle caratteristiche di ogni singolo studente.
2. Personalizzare il piano di studi secondo le attitudini e le capacità specifiche. Inoltre le università devono destinare interpreti per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti non udenti. I servizi devono essere richiesti all'Università in cui si è iscritto attraverso la presentazione di moduli diversi a seconda dell'Università. Generalmente i servizi messi a disposizione dagli Atenei sono: accompagnamento, assistenza alla persona, interprete della lingua dei segni, accesso ai materiali didattici, trasporto e tutorato.



ISCRIZIONE DI UN BAMBINO PORTATORE DI HANDICAP A SCUOLA



Per la prima iscrizione, oltre ai normali moduli richiesti dalla scuola, bisogna presentare anche i seguenti documenti che vengono rilasciati dalla ASL di appartenenza:

1. L'attestazione di alunno in situazione di handicap che deve essere redatto da uno specialista. Questo documento può essere richiesto anche ad un medico privato che deve però essere convenzionato.

2. La diagnosi funzionale che si compone di due parti: una diagnosi clinico - medica e una valutazione psicologica e sociale che è finalizzata alla rilevazione delle potenzialità del soggetto. La diagnosi funzionale, secondo quanto riportato nella legge 104/92 deve essere aggiornata a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso dell'istruzione secondaria superiore.

Per iscrizioni ad anni successivi nella stessa scuola non è necessario nessuna documentazione particolare al di fuori di quella richiesta normalmente dalla scuola per tutti i bambini.

Se l'alunno effettua un trasferimento in una scuola nuova è compito del precedente istituto inviare tutta la documentazione (legge 104/92).



N.B. E' consigliabile che i genitori prendano contatti con il Dirigente scolastico della struttura scelta e con l'assistente di sostegno, per verificare la possibilità di un inserimento idoneo del bambino all'interno della struttura.

Tasse scolastiche

L'art. 30 Legge n.118/71 stabilisce che ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore al 67% della capacità lavorativa sia concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.



La modulistica va richiesta direttamente all'istituto presso il quale si iscrive lo studente, a cui va anche presentata la domanda.

Gite scolastiche



Per gli alunni in situazione di handicap la Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche. È un richiamo alle CC. MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

Le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio.

Per gli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia.

I viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto, che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle. L'agenzia di viaggi dovrà fornire dunque, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, vetture accessibili, sollevatori mobili (previo preavviso).

Inoltre, il Collegio dei Docenti deve indicare un accompagnatore, che non deve necessariamente essere un insegnante di sostegno, ma può essere qualunque membro della gita scolastica. Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore. Nelle scuole superiori, un compagno maggiorenne che faccia da tutor, potrebbe evitare tale spesa.

CHI ASSISTE L'ALUNNO DISABILE? L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO!

(Figura introdotta nella scuola italiana con il DPR 970/1975)

Secondo quanto previsto dalla legge 104/92 è compito del Ministero della Pubblica Istruzione provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei docenti per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati.



L'insegnante di sostegno deve seguire il gruppo di alunni a lei affidato durante tutto il percorso formativo. Deve effettuare la programmazione della didattica. Inoltre, la legge ricorda che l'insegnante di sostegno è una contitolare: ciò vuol dire che anche l'insegnante di ruolo della classe è responsabile del progetto formativo individuale dell'alunno portatore di handicap. Riguardo a ciò si fa riferimento anche alla Circolare del provveditorato agli Studi di Roma del 10/07/91 n°179 e alla circolare 186 del 24/07/90.

Formazione


È compito delle Università quello di formare i futuri docenti di sostegno per le scuole di ogni grado e ordine. Gli insegnanti di sostegno possono visitare il sito internet della FADIS: www.integrazionescolastica.it, per avere tutte le informazioni riguardanti la normativa e tutte le novità in materia.

Titoli di studio per l'insegnante di sostegno

L'insegnante di sostegno presta servizio nelle scuole dell'infanzia, nelle primarie, nelle secondarie di primo grado e, dal 1992, anche nelle scuole del secondo ciclo.

Per esercitare la professione occorre possedere gli stessi requisiti previsti per l'accesso al ruolo nei corrispondenti ordini di scuola (dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e del secondo ciclo). E' necessario, inoltre, aver frequentato con esito positivo un ulteriore corso di specializzazione.

Fino al 2001 la formazione supplementare era affidata a un semestre aggiuntivo di 400 ore da effettuarsi dopo la laurea in Scienze della Formazione Primaria per la scuola dell'infanzia e primaria, dopo il biennio SSIS (Scuola interateneo di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria) per le scuole secondarie di primo grado e il secondo ciclo. Successivamente, il Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2002 autorizzò le università, attraverso le SISS, ad attivare nuovi corsi di specializzazione di almeno 800 ore, riservati a docenti già abilitati. Con la Legge n. 133/2008 le SSIS sono state sospese.



Numero minimo di ore

Il numero minimo di ore di sostegno di cui ha diritto un portatore di handicap non è rintracciabile in nessuna norma. Vengono, però definite da una disposizione generale in base alla quale ad ogni insegnante di sostegno vengono affidati un numero massimo di quattro bambini. Le ore lavorative settimanali di un insegnante di sostegno sono 18, quindi ad ogni bambino andrà in media 4.5 ore di sostegno la settimana. Si rispetta questa norma generale salvo diverse indicazioni del Collegio dei Docenti.

Chi richiede l'assistente di sostegno?

È compito della segreteria didattica della scuola dove il portatore di handicap è iscritto mandare al Provveditorato agli studi un piano delle iscrizioni all'anno scolastico successivo con la richiesta di ore di sostegno.

ALTRE FIGURE DI ASSISTENZA NELLA SCUOLA (CM 262/88)

La segreteria didattica può aggiungere alla richiesta dell'assistente di sostegno, anche la richiesta di un **assistente comunale**, che ha il compito di attuare un servizio di assistenza e supporto in presenza di alunni con minoranze fisiche e sensoriali o tali da ridurre o impedire l'autonomia e la comunicazione. L'assistente comunale non svolge attività di insegnamento non essendo un'insegnante qualificato.

Altra figura che si occupa dell'assistenza dell'alunno portatore di handicap, è il **collaboratore scolastico**. Il contratto, infatti, indica tra le sue mansioni anche l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita dalle stesse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

GRUPPO DI LAVORO PER L'HANDICAP (art 317 D Lgs 297/92)



Un GLH (gruppo di lavoro per l'handicap) è istituito presso ogni ufficio scolastico provinciale ed è costituito da:

1. Un ispettore tecnico.
2. Un esperto della scuola.
3. Due esperti designati dagli enti locali.
4. Due esperti designati dalle unità sanitarie locali.
5. Tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate.

Tali gruppi sono nati allo scopo di favorire l'integrazione dell'alunno Handicappato all'interno del contesto scolastico, restano in carica per tre anni e hanno il compito di:

- Consulenza e proposta al Provveditorato agli studi.
- Consulenza alle singole scuole.
- Collaborazione con gli enti locali e con le unità sanitarie locali.
- Impostazione e attuazione di dei piani educativi individualizzati.
- Tutte le attività inerenti all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

Anche presso gli istituti sono stati istituiti i GLH, composti da:

1. Docenti.
2. Operatori dei servizi.
3. Familiari.
4. Studenti.

Il GLH all'interno degli istituti ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo individuale dei singoli alunni.

VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO

La legge 104/92 stabilisce l'omogeneità dei criteri di valutazione in tutti gli ordini scolastici e i gradi di istruzione. Nelle valutazioni si deve tener conto delle capacità effettive dell'alunno e dei suoi miglioramenti dal livello di partenza.



Nelle scuole dell'obbligo sono predisposte prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti ricevuti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle proprie potenzialità e ai livelli di apprendimento di partenza.

Nelle scuole superiori per gli alunni handicappati sono previste prove equivalenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche con la presenza di assistenti.

Nelle Università gli studenti portatori di handicap possono sostenere gli esami universitari con l'uso degli strumenti a loro necessari.

Qualifiche e diplomi

Se il portatore di handicap ha seguito i programmi ministeriali la valutazione sarà equiparata a quella della classe e parteciperà normalmente alla Qualifica o Esame di Stato. Se, invece, il portatore di handicap non ha seguito i programmi ministeriali, potrà ricevere un attestato di frequenza che, però, non ha validità in sede legale.

Promossi o bocciati?

Gli alunni portatori di handicap possono essere promossi alla classe successiva oppure bocciati per un massimo di tre volte consecutive. Se l'alunno non segue i programmi ministeriali questo deve essere indicato in calce sulla pagella.

Per un'eventuale bocciatura deve essere valutato attentamente l'impatto psicologico che questa può provocare sull'alunno. Per questo è consuetudine privilegiare gli aspetti di socializzazione e

integrazione con la classe che il piano puramente didattico. Normalmente si decide la bocciatura di un alunno disabile alla fine della scuola superiore quando non lo si ritiene pronto per l'inserimento nel mondo del lavoro o per la frequenza di corsi di formazione professionale.

E SE IL DISABILE È RICOVERATO TEMPORANEAMENTE IN OSPEDALE?



In riferimento a quanto stabilito dalla legge 104/92 ai disabili minorenni che non possono frequentare temporaneamente l'istituto scolastico in cui sono iscritti per una degenza in ospedale non inferiore ai 30 giorni, viene data la possibilità di frequenza scolastica in strutture situate all'interno degli ospedali stessi. La frequenza scolastica all'interno delle strutture ospedaliere, certificata tramite una relazione del docente sulla attività svolte, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza della classe in cui lo studente è iscritto.

Per sapere quali ospedali a Roma aderiscono all'iniziativa è possibile visitare il sito internet www.farmacitta.it in cui è reperibile la lista completa delle strutture ospedaliere della capitale.

Istruzione in ospedale

La circolare n. 60 del 2004 detta le norme e assegna i finanziamenti per le scuole che seguono alunni costretti a trattenersi in ospedale o a domicilio, per cause di salute, per un periodo superiore a 30 giorni. Condizioni necessarie per poter ottenere la presenza di docenti della propria scuola o in ospedale sono:

1. La diagnosi medica che specifichi la causa dell'impedimento e la sua durata da consegnare alla scuola.
2. L'iscrizione alla propria scuola e l'assegnazione della classe.
3. Per ottenere l'assistenza scolastica non è necessariamente richiesto il ricovero in ospedale, ma può anche essere effettuata a domicilio con le stesse condizioni.

Strumenti per l'insegnamento in ospedale o a casa e valutazione dell'alunno

L'istruzione si può effettuare tramite collegamento telefonico, via internet e tramite videocamere tra la classe e l'ospedale o il domicilio dell'alunno. I finanziamenti dati alla scuola tramite la circolare n. 60 del 2004 servono proprio a finanziare progetti di questo tipo e per il pagamento di ore supplementari di lavoro degli insegnanti.

L'istruzione in ospedale o a domicilio a queste condizioni è legalmente riconosciuta e gli alunni in questa situazione vengono valutati come se svolgessero attività in classe.

IL TRASPORTO SCOLASTICO



Come indicato dalla legge 118/71 a coloro che non siano fisicamente autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di formazione finanziati dallo Stato, viene assicurato trasporto a titolo gratuito nel tragitto casa-scuola e viceversa.

E' attivo un servizio scuola bus per gli alunni con disabilità della scuola materna, media inferiore e superiore, gestito dal 1998 per conto del Comune di Roma - Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche - da ATAC SpA. Per informazioni è necessario rivolgersi direttamente all'ufficio scolastico della U.O.S.E.C.S. (Unità Organizzativa Socio Educativa Culturale e Sportiva) del proprio Municipio di appartenenza.

Sito internet: www.comune.roma.it/dipscuola

Contatti telefonici: 06.67105387 – 06.67105393

Indirizzo ufficio di riferimento: Viale Manzoni 16

L'UNIONE EUROPEA E L'ISTRUZIONE PER I DISABILI



Le direttive e i programmi finanziati dall'Unione Europea hanno l'obiettivo di:

- Rimuovere gli ostacoli culturali e materiali per consentire la migliore integrazione possibile dei disabili con progetti finanziati dall'Unione Europea stessa.
- Stimolare l'emanazione di provvedimenti da parte di ogni Stato membro che facilitino l'integrazione sociale dei disabili.
- Favorire le pari opportunità nel lavoro, mobilità, trasporto, istruzione ecc.

PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:

Il Fondo Sociale Europeo

Il F.S.E. nasce grazie all'attuazione del regolamento CEE 4255/88 del 19/12/89: si finanziano progetti che aiutino l'inserimento nel mondo del lavoro e la formazione professionale di tutti i giovani disoccupati o in attesa di lavoro. Una quota, in particolare, è destinata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro delle così dette categorie deboli (es. disabili).


Per avere informazioni riguardanti le modalità di finanziamento per le imprese (sia pubbliche sia private) o per venire a conoscenza dei progetti di formazione in corso si possono contattare:

1. Il Ministero del Lavoro, Divisione II°-U.C.O.P.L. posto in via Castelfidardo, 43 – 00185 Roma.
2. Gli Assessorati alla formazione professionale della Regione di residenza. Nella regione Lazio l'Assessorato alla formazione professionale è situato in Via Adriano Fiori, 32 – 00156 Roma. E' possibile consultare il sito internet www.fidetcooplazio.it

Le pari opportunità

Con la risoluzione del consiglio del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nell'ambito dell'istruzione e della formazione, gli Stati membri devono:

1. Favorire e sostenere l'integrazione e le esigenze specifiche dei disabili nelle scuole di ogni grado, pubbliche o private.
2. Rendere l'accesso all'apprendimento, di qualunque tipo sia, una procedura facile durante l'arco di tutta la vita del portatore di handicap.
3. Favorire l'accesso, l'apprendimento e l'utilizzo di internet, del web, dei siti istituzionali e dell'e-learning (istruzione a distanza tramite sistemi informatici).



LA REGIONE LAZIO E L'HANDICAP



Assessorato al lavoro, alle pari opportunità e alle politiche giovanili

Per tutte le fasce sociali definite deboli (donne, anziani, portatori di handicap, ecc.) l'Assessorato punta ad annullare la situazione di svantaggio attraverso:

- Azioni combinate con Enti locali, Strutture pubbliche e Soggetti privati.
- Politiche di sostegno al reddito per permettere una vita dignitosa. Sono composti da erogazioni economiche, facilitazioni all'accesso dei servizi pubblici, sussidi per l'alloggio e per la formazione professionale.

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

Secondo quanto ottenuto con la legge 68/99 le Regioni sono tenute ad istituire il Fondo regionale per l'occupazioni dei disabili. Questo fondo viene destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento al lavoro e dei loro rispettivi servizi. Per maggiori informazioni riguardanti le iniziative del Fondo è possibile visitare il sito internet della Regione Lazio.

Il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili eroga:

1. Contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili.
2. Tutte le provvidenze che possano portare all'attuazione della Legge.

INFORMAZIONI UTILI DAL COMUNE DI ROMA



Il comune di Roma da la possibilità alle persone disabili di avere diritto ad una serie di agevolazioni fiscali. In particolare riduzioni riguardanti imposte a carattere comunale (Ici, Tarsu).

ICI

Il Comune di Roma ha previsto particolari agevolazioni ai fini dell'ICI per diverse categorie di contribuenti, tra cui le persone disabili o i nuclei familiari che convivono con persone disabili.



In particolare:

a) Persone proprietarie dell'abitazione, disabili, residenti presso un istituto di ricovero o sanitario. E' prevista l'applicazione dell'aliquota ICI agevolata del 4,9 per mille, purché la casa non sia affittata. In pratica si applica a questa categoria l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale, con la detrazione di Euro 103,29, pur non essendovi residente il proprietario.

L'imposta calcolata con questa aliquota deve essere rapportata al periodo di residenza presso l'istituto di ricovero o sanitario.

b) Nuclei familiari che convivono con persone diversamente abili con invalidità non inferiore al 75%. Oltre alla normale detrazione per l'abitazione principale di Euro 103,29, hanno diritto all'ulteriore detrazione di Euro 154,94, facendone richiesta, i nuclei familiari che convivono con persone diversamente abili con invalidità non inferiore al 75%, certificata da struttura pubblica.

Per ottenere la detrazione è necessario che l'immobile non sia sublocato e che il nucleo familiare convivente non possieda, oltre alla casa abitata, immobili con valore ai fini ICI superiore a Euro 25.822,84.

La richiesta già presentata per l'anno precedente resta valida fino al permanere delle condizioni. Chi ha usufruito della ulteriore detrazione applicando i criteri reddituali previsti nel 2004, se permangono le condizioni, può continuare ad applicare la ulteriore detrazione anche nel 2005.

c) Nuclei familiari in condizioni economiche molto disagiate che convivono con persone disabili con invalidità non inferiore al 75%. Per i nuclei familiari in condizioni economiche molto disagiate, e' stata prevista l'applicazione dell'aliquota minima dell'1 per mille, che si aggiunge all'ulteriore detrazione. In questo caso, l'ICI non è dovuta se l'abitazione principale ha una rendita iscritta in catasto non superiore a Euro 2.508,53 (L. 4.857.000 circa).

TARSU (Introduzione della tassa con il D.Lgs 507/93)

La TARSU è l'imposta del Comune di Roma sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Dal 2003 è stata trasformata in Ta.Ri. (Tariffa per la gestione dei rifiuti).



Ai sensi del regolamento comunale che disciplina la materia, hanno diritto all'esenzione dalla tassa i nuclei familiari con persone disabili con invalidità non inferiore al 75%, persone assistite dai servizi sociali comunali e persone affette da gravi sindromi che creano oggettive difficoltà di lavoro e vita sociale.

Inoltre:

- il nucleo familiare non deve possedere, o avere diritto d'uso, immobili nel territorio nazionale con valore a fini ICI superiore a Euro 25.822,84 (€ 50.000.000) Questo valore si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per 100;
- l'abitazione non deve essere subaffittata;
- il reddito familiare (compresi i redditi non dichiarati ai fini dell'IRPEF) non deve superare i limiti indicati

L'esenzione si applica dall'anno di presentazione dell'apposito modulo di autocertificazione. Non serve altra documentazione, ad eccezione dei certificati sanitari rilasciati da strutture pubbliche per l'invalidità o per lo stato di disagio provocato da gravi malattie.

Coloro che hanno presentato la richiesta di esenzione negli scorsi anni perché sono o convivono con anziani, disabili, persone affette da gravi malattie o assistite dai servizi sociali comunali, NON la devono ripresentare.

Per ottenere l'esenzione è sufficiente inviare il modulo via fax (06.51692940 - 06.51692950) o per posta (AMA S.p.a. – Ufficio Tariffa – Utenze abitative, Via Tiburtina 1166, 00156 Roma) oppure contattare il Telesportello AMA.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti su tutti gli argomenti trattati, contattare il numero 060606 oppure consultare il sito internet www.comune.roma.it, alla sezione “il comune per argomenti”, alla voce “salute, sociale e handicap”.



PROGETTO “INSIEME SI PUO’” INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

www.insiemesipuo.net



Il Comune di Roma, con la Deliberazione di G.C. n. 521/05, ha approvato, dapprima per un periodo di sperimentazione di 12 mesi, un pacchetto di servizi rivolto, per un periodo di 12 mesi, agli anziani non autosufficienti assistiti a domicilio da assistenti familiari (badanti).

Gli interventi previsti dal progetto sono:

- un sostegno economico agli anziani, fino ad un massimo di €450,00 mensili, quale parziale contributo per la retribuzione dell'assistente familiare, per un periodo di 12 mesi;
- un corso di formazione rivolto all'assistente familiare sulle tematiche di cura dell'anziano;
- la possibilità di usufruire gratuitamente di sostituzioni nelle ore in cui l'assistente familiare è impegnato nella formazione;
- aiuto nella ricerca di un assistente familiare tramite il Registro del Comune di Roma;
- informazioni in merito agli adempimenti connessi all'assunzione, fornite in collaborazione con i Patronati;
- interventi di segretariato sociale.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l'INPDAP e con il contributo della Fondazione Vincenzo Viti

Chi può accedere?

Le persone anziane che possiedono i seguenti requisiti:

- hanno 65 anni compiuti,
- si trovano in una condizione di non autosufficienza anche parziale,
- sono residenti a Roma,
- hanno un contratto in essere, o in corso di perfezionamento, con un assistente familiare per un minimo di 25 ore settimanali,
- hanno un valore ISEE-Comune di Roma1 non superiore ad €23.240,56.

Gli anziani con un valore ISEE più elevato possono comunque richiedere la formazione per l'assistente familiare e gli interventi di sostituzione gratuiti.

Come accedere?

Tramite richiesta telefonica (il numero è 06/44341246) , si può usufruire del servizio di aiuto nella ricerca di un assistente familiare per anziani o del servizio informativo.

Il Comune di Roma con la Deliberazione C.C. n. .535/02 ha previsto un calcolo dell'ISEE con agevolazioni per le persone anziane.

L'ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente previsto dal D.lgs 109/90 e successive modifiche



N.B. L'erogazione del contributo economico è vincolata alla frequenza da parte dell'assistente familiare al corso di formazione o alla sua iscrizione al Registro Cittadino degli Assistenti Familiari ed è alternativa alla fruizione di altre prestazioni assistenziali erogate dal Comune di Roma.



Valore del beneficio

CONTRATTO DI LAVORO DA 25 A 39 ORE SETTIMANALI		
VALORE ISEE COMUNALE2	CONTRIBUTO MENSILE	SOSTITUZIONI PER IL CORSO (Fino ad un massimo di 140 ore)
Fino a 11.362,05€	€300,00	Sì
Fino a 17.559,53€	€200,00	Sì
Fino a 23.240,56€	€100,00	Sì
Oltre 23.240,56€	€0,00	Sì

CONTRATTO DI LAVORO DA 40 ORE SETTIMANALI E OLTRE		
VALORE ISEE COMUNALE2	CONTRIBUTO MENSILE	SOSTITUZIONI PER IL CORSO (Fino ad un massimo di 140 ore)
Fino a 11.362,05€	€450,00	Sì
Fino a 17.559,53€	€350,00	Sì
Fino a 23.240,56€	€180,00	Sì
Oltre 23.240,56€	€0,00	Sì

La domanda

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° MARZO 2006. Al termine di ogni bimestre saranno valutate le domande pervenute e redatte le graduatorie degli ammessi al beneficio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La domanda dovrà essere consegnata all'**Ufficio Cittadino** sito in Via Merulana 19.

Orari di apertura al pubblico:

Lun. 9.00 - 13.00 ; Mart. e Giov. 09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

Oppure al protocollo del V Dipartimento in Viale Manzoni 16.

Orari di apertura al pubblico:

Lun - Ven 9.00 – 12.00 ; Mart e Giov. anche 15.00 – 17.00

Le graduatorie

Ai fini dell'ammissione al beneficio, saranno prese in considerazione solo le domande complete di tutta la documentazione richiesta. Ad ogni domanda verrà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- Valore ISEE Comune di Roma.
- Assenza di indennità di accompagnamento.
- Vivere da soli.
- A parità di punteggio sarà data priorità alle persone più anziane.



Nel caso di mancata presentazione dell'ISEE verrà attribuito d'ufficio il valore ISEE superiore ad €23.240,56.

Le graduatorie potranno essere consultate presso la sede dell'Ufficio del progetto "Insieme si può". Gli anziani ammessi al beneficio, che hanno un contratto in corso di perfezionamento, a pena di decadenza, dovranno presentare entro 20 giorni la documentazione comprovante l'avvio del rapporto di lavoro:

- Copia contratto di lavoro con l'Assistente Familiare (badante);
- Copia fronte retro ultimo bollettino INPS pagato per l'assistente familiare, ovvero copia denuncia INPS se il contratto è di recente stipula.


Chi usufruisce di altre prestazioni assistenziali comunali (es. assistenza domiciliare) per ottenere il contributo, dovrà presentare una comunicazione di rinuncia.



Controlli

L'Amministrazione comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e, nel caso di dichiarazioni false, ha l'obbligo di darne comunicazione alla competente Autorità giudiziaria.

Modalità di attestazione della non autosufficienza



Per attestare lo stato di non autosufficienza è necessario allegare alla domanda copia di uno dei seguenti documenti:

- Copia verbale di invalidità
- Copia verbale riconoscimento handicap (L. 104/92)
- Copia verbale valutazione multidimensionale della non autosufficienza

rilasciata da servizio ASL

- Copia istanza per riconoscimento invalidità o L. 104/92

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è mensile e viene erogato per un periodo continuativo di 12 mesi.

Il contributo è liquidato dal Comune di Roma trimestralmente.

Per ottenere il contributo l'anziano deve documentare le prestazioni svolte dall'assistente familiare consegnando all'ufficio:

- Copia fronte retro ultimo bollettino INPS dei contributi versati per l'assistente familiare;
- Dichiarazione del datore di lavoro relativa alle prestazioni svolte nello stesso trimestre dall'assistente familiare.

Nei casi di interruzione del rapporto di lavoro durante lo svolgimento del progetto, l'anziano ha 40 giorni di tempo per comunicare all'Ufficio cittadino la documentazione riferita all'avvio di un nuovo rapporto di lavoro. Passati i 40 giorni l'anziano decade dal beneficio.

Ai fini dell'erogazione del contributo saranno conteggiati solo i mesi in cui sia stata pagata la retribuzione per un numero minimo di due settimane.



Per ulteriori chiarimenti ed aiuto per la compilazione della domanda è possibile telefonare e prendere appuntamento con gli operatori ai numeri telefonici 06 44341246, 06 44340710 oppure visitare il sito internet www.insiemesipuo.net.

Associazioni culturali per i disabili a Roma



L'AUSILIOTECA

Situato presso l'Istituto Leonarda Vaccari. In questa struttura un'equipe multidisciplinare aiuta i disabili ad accedere e ad usare gli strumenti informatici. Questo progetto ha l'obiettivo di rendere la persona disabile più autonoma possibile.

L'Ausilioteca è situata in viale Angelico 20/22, 00195 Roma (zona Prati). Per informazioni è possibile consultare il sito internet

www.ausiliotecaroma.it oppure telefonare al numero 06/375930215.

A.S. DISABILI ROMA 2000

L'associazione ha lo scopo di avvicinare bambini e adolescenti ciechi allo sport. L'atleta disabile viene prima avvicinato ad un istruttore specializzato per poi essere introdotto all'interno di un gruppo di atleti normodotati. Le attività sportive svolte sono: calcio a cinque, atletica leggera, nuoto, equitazione, spinning, wing tsun e showdown.

L'associazione è situata in Via Emilio Lepido 38, 00175 Roma. Per ricevere informazioni è possibile contattare l'associazione tramite l'indirizzo e-mail info@asdroma2000.org oppure al numero di telefono: 06/7108370.



N.B. L'elenco completo delle associazioni che si occupano di queste iniziative si trova all'indirizzo:

[http://www.comune.roma.it/was/wps/portal!/ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?flagSub=&menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Municipi/Municipio_X_\(10\)/Guida_ai_Servizi/Servizi_alla_Persona_nella_citt-13-/Disabili/](http://www.comune.roma.it/was/wps/portal!/ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?flagSub=&menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Municipi/Municipio_X_(10)/Guida_ai_Servizi/Servizi_alla_Persona_nella_citt-13-/Disabili/)

LE LEGGI DI RIFERIMENTO



DISABILITA'

30/03/1971 Legge 118: Nuove norme in favore dei mutilati e degli invalidi civili.

5/02/1992 Legge 104: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate.

ISTRUZIONE

4/08/1977 Legge 517 Riguarda norme sulla valutazione degli alunni, sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.



20/05/1982 Legge 270 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

3/06/1987 Sentenza della Corte Costituzionale 215 Diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori per soggetti portatori di handicap e effettiva e concreta realizzazione di questo diritto.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

21/12/1987 Legge 845 Legge-quadro in materia di formazione professionale.

28/02/1987 Legge 56 Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

19/12/1989 Regolamento CEE 4255/88 Istituzione del Fondo Sociale Europeo.

12/03/1999 Legge 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Risoluzione del Consiglio dell'UE del 5/05/2003 riguarda le pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ED ECONOMICHE



26/05/1970 Legge 381 Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza.

27/05/1970 Legge 382 (artt. 20 e seguenti) Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (Soppressa l'Opera nazionale per i ciechi civili, regolata dalla L. 66/62, e trasferimento del patrimonio, personale e competenze in capo all'Unione Italiana Ciechi).

18/12/1973 Legge 854 Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

26/07/1984 Legge 18 Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente abili.

21/11/1988 Legge 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

27/08/1999 Decreto del Ministero della Sanità 332 Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabile nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe.

08/03/2000 Legge 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

26/03/2001 D.Lgs 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

27/12/2002 Legge 288 Provvidenze in favore dei grandi invalidi.

20/03/2003 Legge 66 Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi di guerra e per servizio nonché dei ciechi civili.

24/11/2003 Legge 326 Non ripetibilità di somme relative a prestazioni per invalidità civile percepite prima del 2 ottobre 2003 e risultate indebite per superamento dei limiti reddituali.

04/05/2004 Legge 103 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

27/01/2006 Legge 22 Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle elezioni politiche – testo coordinato con le modifiche apportate dalla L. 46/09.

20/02/2006 Legge 95 Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.

01/03/2006 Legge 67 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

06/08/2007 DPC 181 Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni.

27/09/2007 DM 255 Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.

07/05/2009 Legge 46 Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

03/08/2009 Legge 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

24/06/2010 Legge 107 Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche.

23/12/2009 Legge 191 Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2010)

BARRIERE ARCHITETTONICHE

9/01/1989 Legge 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/02/2003 Indizione della "Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche".